



Fondo Paritetico Nazionale
Interprofessionale per la Formazione Continua
in Agricoltura

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE

INDICE

1. FUNZIONI ED OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIALE	5
2. L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE SVOLTA DA FOR.AGRI	5
3. STRUTTURA DEL DOCUMENTO	6
SEZIONE A) INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA AGGRAVATA AI DANNI DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO (ART. 24, D. LGS. N. 231/2001) REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	6
SEZIONE B - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS, D. LGS. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 48/2008; MODIFICATO DAL D. LGS, N. 7 E 8/2016 E L. N.90/2024]	12
SEZIONE C - DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24 TER, D. LGS 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 94/2009 E MODIFICATO DALLA L. 69/2015]	14
SEZIONE D - CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' E CORRUZIONE (ART. 25, D. LGS 231/2001) [ARTICOLO MODIFICATO DALLA L. N. 190/2012]	17
SEZIONE E – REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS, D. LGS. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.L. N. 350/2001, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. N. 409/2001, MODIFICATO DALLA L. 99/2009; MODIFICATO DAL D. LGS. 21 GIUGNO 2016 N. 125 E L N. 137/2023]	21
SEZIONE F- DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25 BIS 1 D.LGS. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 99/2009]	22
SEZIONE G - REATI SOCIETARI (ART. 25 TER, D. LGS. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D. LGS. N. 61/2002, MODIFICATO DALLA L. N. 190/2012, DALLA L. 69/2015 E DAL D. LGS. N. 38/2017 E DAL D LGS 19/2023]	22
SEZIONE H - REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER, D. LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 7/2003]	27
SEZIONE I - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25- QUATER-1, D. LGS. N. 231/2001) (ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 7/2006)	29

SEZIONE J - DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES, D. LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 228/2003; MODIFICATO DALLA L. N. 199/2016, D.LGS 21/2018 E L N. 238/2021]	29
SEZIONE K - REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25 SEXIES, D. LGS. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 62/2005]	31
SEZIONE L - REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTIFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 123/2007 MODIFICATO DALLA L. N. 3/2018]	32
SEZIONE M - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORIZZAZIONE (ART. 25 OCTIES, D. LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D. LGS. N. 231/2007; MODIFICATO DALLA L. N. 186/2014 E DAL D.LGS. N. 195/2021]	35
SEZIONE N - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES E OCTIES.1, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. 184/2021]	37
SEZIONE O - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES D. LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 99/2009]	39
SEZIONE P - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES, D. LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 116/2009]	40
SEZIONE Q - REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D. LGS. N. 121/2011, MODIFICATO DALLA L. N. 68/2015 E DAL D.LGS. N. 21/2018]	41
Fattispecie di disastro ambientale	41
Fattispecie a tutela di specie animali o vegetali selvatiche protette e tutela degli habitat naturali all'interno di un sito protetto.	42
Fattispecie in materia di scarico di acque reflue industriali	42
Fattispecie in materia di gestione dei rifiuti	42
Omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti	42
Reati in materia di falso certificato di analisi dei rifiuti	43
Traffico illecito di rifiuti	43
Violazione delle prescrizioni in materia di SISTRI	43
Fattispecie in materia di inquinamento atmosferico	43

Importazione, esportazione, trasporto, detenzione o altro impiego non autorizzato di determinate specie animali.	44
Fattispecie in materia di impiego di sostanze nocive	44
Fattispecie in materia di inquinamento provocato dalle navi	44
SEZIONE R - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D. LGS. N. 109/2012, MODIFICATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2017 N. 161]	45
SEZIONE S - RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25 TERDECIES D. LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 20 NOVEMBRE 2017 N. 167 E MODIFICATO DAL D.LGS. N. 21/2018]	46
SEZIONE T - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25-QUATERDECIES, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 39/2019]	46
SEZIONE U - RESPONSABILITA' DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO (ART. 12, L. 14 GENNAIO 2013 N.9) (COSTITUISCONO PRESUPPOSTO PER GLI ENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLE FILIERE DEGLI OLI VERGINI DI OLIVA).	47
SEZIONE V - REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE N. 146/2006)	48
SEZIONE W - REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUIESDECIES D. LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 157/2019 E MODIFICATO DAL D.LGS. N. 75/2020, DAL D.LGS. 156/2022 E D, LGS N. 87/2024]	49
SEZIONE X - CONTRABBANDO (ART. 25- SEXIESDECIES D.LGS. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. N. 75/2020 E MODIFICATO DAL D.LGS. 141/2024]	51
SEZIONE Y - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 22/2022] E MOD. L N. 6/2024	52
SEZIONE Z - RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25-DUODEVICIES, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 22/2022]	52
ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE AL REGOLAMENTO (UE) 2023/1114 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 31 MAGGIO 2023, RELATIVO AI MERCATI DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ E CHE MODIFICA I REGOLAMENTI (UE) N. 1093/2010 E (UE) N. 1095/2010 E LE DIRETTIVE 2013/36/UE E (UE) 2019/1937 (D.LGS. 129/2024)	53

1. Funzioni ed obiettivi della Parte Speciale

Nella Parte Speciale, che segue, vengono analizzate le attività considerate come "sensibili" ai fini D. Lgs. n. 231/2001 in relazione al tipo di attività svolta da FOR.AGRI

La Parte Speciale contiene l'elencazione dei reati presupposti dalla normativa e le correlate attività sensibili e costituisce la sede dove trova attuazione la mappatura delle aree ed attività, per le quali è astrattamente configurabile un rischio potenziale di commissione dei reati presupposto, i soggetti potenzialmente coinvolti e le misure idonee a prevenire la commissione dei reati o, quantomeno, a ridurre la concreta possibilità del loro verificarsi.

Nella mappatura delle attività si è voluto seguire un approccio di tipo pragmatico, ponendo in evidenza ed analizzando anche quelle ipotesi di reato individuate dal Decreto Legislativo in esame in relazione alle quali le attività svolte da FOR.AGRI apparentemente non presentano alcun collegamento diretto e/o indiretto.

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che i destinatari del Modello organizzativo – come individuati nella Parte Generale dello stesso – devono seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività svolte dal Fondo e considerate "a rischio", la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività istituzionali, gestionali e operative.

Nello specifico la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire alle funzioni di controllo e all'Organismo di vigilanza gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale tutti gli esponenti del Fondo e il personale della tecnostruttura, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, sono tenuti a rispettare le prescrizioni dettate dalla normativa vigente e devono conformare il proprio comportamento al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- Codice Etico;
- Regolamenti e procedure interne;
- Deleghe;
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

La violazione delle norme del Fondo e, in particolare, di quelle richiamate nel presente documento, comporta l'applicazione del sistema disciplinare illustrato nella Parte Generale.

2. L'attività istituzionale svolta da FOR.AGRI

Presupposto dell'individuazione delle aree a rischio di commissione di reati è l'esatta individuazione dell'ambito operativo in cui FOR.AGRI svolge la propria attività.

FOR.AGRI è il Fondo Paritetico Nazionale Interprofessionale per la Formazione Continua in Agricoltura, istituito ai sensi del comma 3, dell'art. 118, legge n. 388/2000 e successive modificazioni, mediante Accordo Interconfederale, sottoscritto in data 14 dicembre 2006, tra le organizzazioni dei datori di lavoro Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura), Confederazione Nazionale Coldiretti (Coldiretti), Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e CONFEDERDIA ed autorizzato in data 28 febbraio 2007 con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 40/V/2007.

In attuazione del mandato legislativo, FOR.AGRI, in una logica di sussidiarietà rispetto alla sfera di intervento dello Stato, promuove e finanzia, in tutto o in parte, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani, a beneficio dei lavoratori dipendenti, inclusi i dirigenti, dalle imprese che aderiscono al Fondo.

FOR.AGRI è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la sua attività è finanziata con il contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, ossia con il versamento dello 0,30% della retribuzione di ciascun lavoratore che l'INPS riscuote dai singoli datori di lavoro.

Il sistema delineato dal Legislatore prevede che l'INPS trasferisca a FOR.AGRI il suddetto gettito contributivo accantonato (al netto dei costi amministrativi) in funzione dell'adesione volontaria al Fondo espressa dalle imprese che quindi scelgono di destinare tali risorse per il finanziamento della formazione continua dei propri dipendenti.

Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali e quale parte attiva della Rete Nazionale dei Servizi per le Politiche del Lavoro, Foragri:

- favorisce l'accesso alla formazione, attraverso la riduzione o l'azzeramento dei costi aziendali;
- promuove la qualificazione delle competenze dei lavoratori, salvaguardandone l'occupabilità;
- supporta la crescita e la competitività delle imprese aderenti e dell'intero settore produttivo di riferimento.

3. Struttura del documento

La Parte Speciale riguarda l'applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella "Parte Generale" con riferimento alle fattispecie di reato previste dal d.lgs. 231/01 e che il Fondo ha valutato alla luce delle proprie peculiari caratteristiche: da un lato, la veste giuridica di associazione di diritto privato e, dall'altro, l'attività istituzionale di interesse generale svolta in virtù del mandato legislativo.

L'analisi delle situazioni di rischio esistenti è stata effettuata considerando l'assetto organizzativo e procedurale del Fondo.

L'identificazione delle attività e dei processi a rischio è stata attuata attraverso l'esame della documentazione disponibile e il confronto con la governance e la struttura del Fondo.

Nell'ambito delle attività di valutazione del rischio (vedi Risk Assessment), sono state analizzate le seguenti componenti del sistema di controllo preventivo:

- assetto organizzativo, con la definizione delle responsabilità, delle linee di riporto, dei compiti assegnati;
- procedure operative e informatiche;
- sistema di controllo interno;
- sistema di deleghe e procure vigenti.

Sono esaminate di seguito le ipotesi di reato contemplate dal Decreto, delineando per ciascuna di esse la rilevanza o meno in considerazione dell'analisi del contesto interno ed esterno, dell'attività svolta dal Fondo e delle aree potenzialmente soggette a rischio-reato.

Si evidenzia che, oltre agli elementi costitutivi dei diversi reati esaminati, sono individuate le misure di tutela e prevenzione adottate.

SEZIONE A) INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA AGGRAVATA AI DANNI DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO (Art. 24, D. Lgs. n. 231/2001) REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REATI PRESUPPOSTO

- **Art. 316 bis c.p.:** Malversazione a danno dello Stato
- **Art. 316 ter c.p.:** Indebita percezione di erogazioni di erogazioni pubbliche

- **Art. 640 comma 2, n.1 c.p.:** Truffa aggravata ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico o della UE [modificato dal D.Lgs. n.150/2022 e L n. 90/2024]
- **Art. 640 bis c.p.:** Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- **Art. 640 ter c.p.:** Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico [modificato dal D.Lgs. n.150/2022]
- **Art. 356 c.p.** Frode nelle pubbliche forniture [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- **Art. 2. L. n.898/1986** Frode ai danni del Fondo europeo agricolo [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

CONSIDERAZIONI GENERALI:

Per quanto concerne la presente parte, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati all'art. 24 del D.Lgs. 231/01, ritenuti applicabili, in base ad un principio di cautela, all'attività istituzionale esercitata da FOR.AGRI.

È bene rimarcare, al riguardo, che la fonte di finanziamento di FOR.AGRI, al pari degli altri fondi interprofessionali, è costituita dal contributo integrativo sulle retribuzioni versato dai datori di lavoro all'INPS che rappresenta, secondo l'interpretazione giurisprudenziale prevalente, una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 della Costituzione (cfr. parere del Consiglio di Stato n. 2957 del 30.06.2004 e sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4304 del 15.09.2015) e, pertanto, integrata nel cosiddetto sistema della finanza pubblica.

In ragione di ciò, l'Autorità di vigilanza tende a qualificare i fondi interprofessionali nel novero dei cosiddetti "organismi di diritto pubblico", ravvisando la sussistenza concomitante dei seguenti tre requisiti elaborati dalla giurisprudenza comunitaria: il possesso di personalità giuridica, il finanziamento maggioritario da parte dello Stato od altri enti pubblici (ovvero soggezione al controllo di gestione di detti enti) e il soddisfacimento di bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, mediante lo svolgimento di attività su delega pubblica (recte in base al principio di sussidiarietà orizzontale dello Stato) che si sostanzia nella promozione dello sviluppo e della formazione continua dei lavoratori per rendere effettivo il diritto al lavoro e garantendo migliori e/o maggiori opportunità professionali in attuazione del precetto costituzionale (artt. 1 e 38 Cost.). Possono essere riuniti - attese le evidenti affinità per quanto rileva in questa sede - nella categoria dei reati in tema di erogazioni pubbliche quelli previsti dagli artt. 316 bis, 316 ter, 640 comma 2 lett. 1 e 640 bis c.p.

Le fattispecie in disamina nel prosieguo sono volte in particolare a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominati, tanto nel momento "genetico" in cui viene richiesta ed ottenuta l'erogazione pubblica, quanto in quello "esecutivo" della sua corretta utilizzazione.

In un caso, sono punite le condotte con cui viene alterato il processo decisionale dell'Ente erogante, nell'altro, invece, assume rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto alle finalità di interesse pubblico che ne giustificano l'erogazione.

Rilevanza del reato di "Truffa ai danni dello Stato" (art. 640, comma 2, n. 1) per il Modello di FOR.AGRI

Considerazioni esplicative

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici e raggiri (intendendosi compresa in tale definizione anche l'eventuale omissione di

informazioni) tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di tipo patrimoniale) allo Stato, ad altro ente pubblico o all'Unione Europea.

Affinché si consumi il reato è necessario il verificarsi di un duplice evento: l'induzione in errore, da un lato, l'ingiusto profitto con altrui danno, dall'altro lato.

Nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 640, comma 2, n.1), unica rilevante ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 231/2001, particolare importanza deve attribuirsi all'elemento del danno subito dallo Stato o da altro Ente pubblico.

Rilevanza per il Modello di FOR.AGRI

Considerati i compiti istituzionali svolti da FOR.AGRI, il delitto di Truffa ai danni dello Stato può configurarsi nel contesto dell'operatività del Fondo e della sua continua interazione con la Pubblica Amministrazione. Detto reato potrebbe, ad esempio, configurarsi nel caso di falsificazione, da parte del Fondo, dei dati contabili (bilancio preventivo e bilancio consuntivo) da trasmettere al Ministero del Lavoro, al fine di occultare eventuali atti di *malagestio* che potrebbero giustificare la sospensione dell'operatività o il commissariamento del Fondo, ai sensi dell'art. 118, comma 2, lg. 388/2000. Ancora, sempre a titolo esemplificativo, il reato in esame potrebbe essere commesso nel caso in cui gli esiti della valutazione del Comitato di Valutazione, nell'ambito della procedura degli Avvisi, siano artificialmente manipolati o comunque alterati in modo da avvantaggiare una determinata impresa associata, a discapito delle altre.

Aree di rischio

Le aree a rischio si identificano pertanto nell'ambito della gestione dei rapporti con la P.A. e in occasione dell'acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti concessi da soggetti pubblici.

Con riferimento all'attuale assetto organizzativo e funzionale del Fondo, si considerano a rischio i seguenti settori di attività:

- affari generali, segreteria amministrativa, contabilità generale e controllo di gestione;
- pianificazione, gestione e controllo delle attività formative finanziate;
- tenuta e gestione dei sistemi informativi e implementazione banche dati.

Riguardo ai ruoli e alle funzioni coinvolte si ritiene di indicare tutti i Destinatari del Modello e tutte le aree del Fondo

Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

Si delineano alcune misure di necessaria applicazione:

- Codice Etico;
- diffusione specifica dello stesso Codice Etico all'interno del Fondo e tra i suoi collaboratori;
- adozione e rispetto dei principi di comportamento nei rapporti con le Aziende aderenti al Fondo (par. 2.10.5 della Parte Generale);

strutturazione organizzativa e funzionale del Fondo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo del Fondo FOR.AGRI, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione con Decreto n. 0000037 del 13.02.2025

- applicazione del Regolamento sulla selezione e funzionamento del Comitato di Valutazione;
- applicazione del Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo del Fondo FOR.AGRI, con particolare riferimento a quanto previsto in ordine alla gestione delle

risorse e alle modalità di distribuzione delle risorse per le attività formative (Avvisi generali – Voucher formativi – Conti formativi aziendali), assicurando l'effettiva segregazione tra le diverse funzioni coinvolte, anche mediante il ricorso a collaborazioni esterne;

- applicazione della procedura delineata negli Avvisi per le due tipologie di attività formative interessate: Avvisi Generali ed Avvisi Voucher;
- adozione di un sistema interno di monitoraggio, valutazione, gestione e rendicontazione delle spese sostenute dai destinatari dei finanziamenti (vedi piano operativo delle attività di FOR.AGRI: Sezione relativa al sistema di controllo di gestione dei piani formativi);
- monitoraggio sull'effettivo svolgimento della formazione effettuato attraverso un sistema di controlli che si articolano in verifiche interne, svolte dagli organi e dalla struttura del Fondo, e in verifiche esterne sui piani formativi finanziati;
- implementazione di un sistema di archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in materia di pubblicità e trasparenza;
- adeguati percorsi formativi in materia di gestione dei finanziamenti pubblici a carico delle funzioni aziendali interessate;
- redazione della contabilità da parte di commercialista esterno indipendente rispetto al Fondo;
- applicazione del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi adottato da FOR.AGRI;
- tracciabilità dei flussi finanziari;
- rispetto delle regole e delle procedure contenute nel "Regolamento Interno per la portabilità dei Fondi" per quanto concerne la mobilità tra i Fondi Interprofessionali e la conseguente trasferibilità delle risorse.

Rilevanza delle fattispecie di cui agli artt. 316 bis – 316 ter e 640 bis c.p. per il Modello di FOR.AGRI

Considerazioni esplicative

Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato.

Sussiste il reato di malversazione a danno dello Stato quando un soggetto non facente parte della pubblica amministrazione riceve da un ente pubblico o dall'Unione europea finanziamenti per determinate opere o attività di pubblico interesse, e non li utilizza per tale scopo.

Lo scopo del legislatore è quello di tutelare la corretta gestione di risorse pubbliche, quando vengono destinate a soggetti che hanno il diritto a particolari incentivi. L'utilizzo improprio degli stessi, infatti, arreca un danno all'intera società, dato che le risorse economiche vengono sfruttate indebitamente.

Se il reato di malversazione ai danni dello Stato viene commesso a vantaggio di un ente, una società o un'associazione, diversa dallo Stato o dagli enti territoriali, oltre alla responsabilità penale dell'autore, si configura anche quella amministrativa.

Il momento in cui si presume consumato il reato in esame coincide con la fase esecutiva, e pertanto con estensione a finanziamenti già ottenuti in passato non più destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato:

Integra la fattispecie di reato la condotta di chi consegue (pe sé o per altri), tramite l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti il falso, ovvero mediante l'omissione

di informazioni dovute, contributi, finanziamenti, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Tale norma è posta a tutela del corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione. Nello specifico, il legislatore con la norma de quo presidia il regolare e buon andamento della P.A., con la finalità di proteggere la genuina formazione della volontà dell'ente pubblico.

Va, infine, evidenziato, che tale ipotesi di reato è in rapporto di sussidiarietà con la fattispecie della truffa ex. Art. 640 bis c.p., nel senso che si configura soltanto nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Rilevanza per il Modello di FOR.AGRI

Considerati gli elementi costitutivi, nonché il bene giuridico tutelato, i reati in esame parrebbero rilevare, più che per FOR.AGRI, per gli Enti attuatori e per le imprese associate che percepiscono i finanziamenti pubblici per i propri piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali: sono esse, infatti, a costituire i soggetti privati percettori delle erogazioni pubbliche. FOR.AGRI potrebbe configurarsi piuttosto come soggetto passivo del reato, in quanto organismo pubblico secondo quanto sopra accennato. Sulla base di tale assunto, il presente Modello ha dunque considerato i dipendenti e i collaboratori quali incaricati di un pubblico servizio e ha valutato il rischio di corruzione e concussione. In ogni caso si ritiene opportuno considerare anche i profili di rischio di commissione del reato in esame da parte di FOR.AGRI quale soggetto comunque di diritto privato. Del resto potrebbe profilarsi anche un'ipotesi di concorso del Fondo nel reato commesso dalle aziende associate e per esse dagli Enti attuatori.

Aree di rischio

Tra le attività a rischio possono essere incluse, sia la fase di riconoscimento e concessione dei finanziamenti alle aziende associate che abbiano presentato piani formativi, sia l'approvazione della rendicontazione delle spese da parte del Fondo.

Alla luce di tali considerazioni, aree a rischio per la commissione delle fattispecie in esame sono:

- il Comitato di Valutazione (per quanto concerne la valutazione qualitativa discrezionale che esso svolge nell'ambito della procedura degli Avvisi);
- il Direttore in ragione delle proprie funzioni e quale soggetto apicale della struttura amministrativa;
- il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore, coinvolti a diverso titolo, nell'ambito del processo autorizzatorio di spesa;
- il Collegio dei Sindaci;
- gli incaricati, anche esterni alla struttura, per le responsabilità gestionali ed esecutive relative alle attività di amministrazione e rendicontazione, valutazione e monitoraggio e connesse al sistema informativo;
- i Revisori legali indipendenti incaricati dai Soggetti responsabili dei Piani.

Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

Costituiscono misure preventive rispetto alle fattispecie in esame:

- Codice etico;
- principi di comportamento delineati nella Parte Generale;
- attuazione del Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo del Fondo FOR.AGRI, in ordine alla gestione delle risorse, alle modalità di distribuzione delle risorse per le attività formative (Avvisi generali – Voucher formativi – Conti formativi aziendali), assicurando l'effettiva segregazione tra le diverse funzioni coinvolte, anche mediante il ricorso a collaborazioni esterne;
- strutturazione organizzativa e funzionale del Fondo interna nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo del Fondo FOR.AGRI;
- applicazione della procedura delineata negli Avvisi per le due tipologie di attività formative interessate: Avvisi Generali ed Avvisi Voucher,
- applicazione del Regolamento sul funzionamento del Comitato di Valutazione, con particolare riguardo alla disciplina dei criteri di selezione dei componenti, nonché alla disciplina dei conflitti di interesse;
- adozione di un sistema interno di monitoraggio, valutazione, gestione e rendicontazione delle spese sostenute dai destinatari dei finanziamenti (vedi piano operativo delle attività di FOR.AGRI: Sezione relativa al sistema di controllo della gestione dei piani formativi);
- obbligo di rendicontazione in capo alle aziende aderenti al Fondo e per esse agli Enti Attuatori che abbiano ricevuto finanziamenti per la formazione, nonché obbligo di sottoporre la propria rendicontazione alla certificazione di un revisore contabile regolarmente iscritto nel registro dei revisori legali scelto dall'azienda stessa;
- obbligo in capo alle aziende aderenti al Fondo che abbiano ricevuto finanziamenti per la formazione di aprire un conto corrente dedicato;
- monitoraggio sull'effettivo svolgimento della formazione effettuato attraverso un sistema di controlli che si articolano in verifiche interne, svolte dagli organi e dalla struttura del Fondo, e in verifiche esterne sui piani formativi finanziati;
- applicazione del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi adottato dal Fondo;
- tracciabilità dei flussi finanziari.

Rilevanza del reato di "Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico" (art. 640 ter c.p.) per il Modello di FOR.AGRI

Considerazioni esplicative

La condotta punita dalla norma consiste nell'alterare il funzionamento di un sistema informatico o nell'intervenire senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico. Ai sensi dell'art. 24 del decreto 231/2001, la frode informatica rileva se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico: tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Rilevanza per il Modello di FOR.AGRI

Si ritiene che la commissione del reato in esame abbia una rilevanza marginale per l'attività della missione istituzionale di FOR.AGRI, dal momento che le occasioni e le modalità di interazione con enti erogatori di contributi pubblici e finanziamenti e, più in generale, con la pubblica amministrazione, anche tramite sistemi informatici o telematici, avvengono su piattaforme "guidate"

dove il tipo di profilazione rilasciata al Fondo per l'accesso non consente interventi modificativi su dati, informazioni o programmi ivi contenuti.

SEZIONE B - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (Art. 24 bis, D. Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D. Lgs, n. 7 e 8/2016 e L. n.90/2024]

REATI PRESUPPOSTO

- **Art. 615 ter c.p.:** Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- **Art. 615 quater c.p.:** Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- **Art. 617 quater c.p.:** Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- **Art. 617 quinquies c.p.:** Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- **Art. 491 bis c.p.:** Falsità in Documenti informatici
- **Art. 629 c.p. :** Estorsione
- **Art. 635 bis c.p.:** Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- **Art. 635 ter c.p.:** Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- **Art. 635 quater c.p.:** Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- **Art. 635 quater 1 c.p.** Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- **Art. 635 quinquies c.p.:** Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- **Art. 639 ter c.p.** Circostanze attenuanti
- **Art. 640 ter c.p.** Frode informatica
- **Art. 640 quinquies c.p.:** Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 e conversione n. 133/2019)

Considerazioni esplicative

La legge 18 marzo 2008, n. 48 (*"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"*) ha introdotto nel Decreto 231/2001 l'articolo 24 *bis*: delitti informatici e trattamento illecito dei dati, modificato, da ultimo, con legge 18 novembre 2019, n. 133. Detta norma ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alla quasi totalità dei reati informatici. Alla luce dei presupposti applicativi del decreto, gli enti saranno considerati responsabili per i delitti informatici commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone che rivestono funzione di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente ma anche da persone sottoposte alla loro direzione o alla loro vigilanza.

È bene precisare che la rubrica dell'art. 24 bis del D.Lgs. n. 231/01 richiama, in modo espresso, oltre ai delitti informatici, anche il "trattamento illecito di dati personali", sebbene, poi, l'elencazione,

contenuta all'interno della disposizione, non richiama alcuna delle fattispecie previste dal novella D.Lgs. n. 296/2003.

Rilevanza per il Modello di FOR.AGRI

FOR.AGRI gestisce un sistema informativo di interesse pubblico e le proprie attività sono pressoché integralmente gestite da procedure informatiche. In linea generale, quindi, i reati in questione attraversano l'intera organizzazione aziendale. I potenziali casi applicativi, ai fini della rilevanza per il presente modello, si riducono, tuttavia, nell'ottica del conseguimento di un interesse o vantaggio per il Fondo. Nello specifico, pare difficile, allo stato, immaginare quale potrebbe essere il margine di guadagno per FOR.AGRI ma non si può astrattamente escludere che tali fattispecie criminose possano essere commesse dai soggetti apicali, dai dipendenti e/o dai collaboratori del Fondo stesso. Pertanto, FOR.AGRI si impegna a garantire la sicurezza in tema di *Information Technology*, con particolare riferimento a informazioni, risorse e processi direttamente o indirettamente collegati a questo dominio.

Si ritiene, invece, possa essere esclusa la possibile configurabilità del reato di "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica" (art. 640 quinquies c.p.) in quanto manca, all'interno del contesto di FOR.AGRI, la qualifica soggettiva presupposto del reato, non svolgendo il Fondo un servizio di certificazione di firma elettronica.

Aree di rischio

Dall'analisi delle procedure in essere e emerso che le attività a rischio di commissione dei sopra elencati reati sono le seguenti.

1. gestione nomi utenti, password e altri sistemi di sicurezza per l'accesso e l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali ed esterni (data base, RNA, Piattaforma per i piani formativi, INPS etc.);
2. accesso ed utilizzo della rete aziendale, di internet e della posta elettronica;
3. installazione di nuove apparecchiature e software;
4. invio telematico di atti, documenti e scritture.

Autori delle fattispecie in esame possono essere:

- Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione;
- Il Direttore in ragione delle proprie funzioni e quale soggetto apicale della struttura amministrativa;
- I dipendenti e collaboratori;
- La società informatica esterna incaricata della gestione delle piattaforme e del sistema informativo.

Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

L'attività di compliance ex D.Lgs. 231/2001 presuppone l'adozione di policy e protocolli aziendali, i quali – in ragione di un approccio basato sulla responsabilizzazione dei soggetti (accountability) e sull'analisi del processo, in ragione di un preventivo risk assessment volto a prevenire i reati (informatici) presupposto – assolvono alla necessità di formalizzare e regolamentare un particolare processo aziendale, e di indirizzare i comportamenti dei soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti in quell'attività.

I presidi si sostanziano in gran parte nell'adozione di misure tecniche elaborate in ragione dell'implementazione dei sistemi informativi presso il Fondo e delle novità legislative intervenute nella materia della protezione della privacy.

Ancorché non sia più obbligatorio stilare un "Documento Programmatico sulla Sicurezza", il Fondo ha ritenuto dotarsi del "Documento sulla Privacy" per delineare il quadro delle misure di sicurezza, organizzative, fisiche e logiche, cui i Destinatari devono attenersi ai fini del trattamento dei dati personali affinché siano rispettati gli obblighi previsti dalle Leggi vigenti.

Per quanto attiene alla seconda tipologia di delitti ovvero del trattamento illecito dei dati, si richiama la recente strategia di "data protection" formalizzata dal Fondo nel documento sulla privacy aggiornato alla versione 03 del dicembre 2020, in cui centrale è la figura del "Data Protection Officer" individuato dal CDA.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Delitti Informatici e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi al trattamento dei dati, il Fondo, in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento della propria attività, attua le seguenti misure di prevenzione:

- Codice etico;
- attuazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 General Data Protection Regulation (GDPR) in materia di protezione dei dati e privacy;
- definizione e archiviazione delle autorizzazioni necessarie richieste ex lege per il trattamento dei dati sensibili e/o personali;
- adozione di un client che consente la tracciabilità di ogni singolo accesso alla rete e della navigazione;
- profilatura di FOR.AGRI all'archivio INPS, la quale non consente alcun intervento modificativo su dati, informazioni o programmi;
- gestione professionale delle piattaforme e del sistema informativo affidata ad una società specializzata;
- previsione di un sistema di blocco nella piattaforma informatica del Fondo per il caso di inserimento di dati erronei; sicurezza informatica della procedura, in particolare rispetto agli accessi e alle possibilità di intervento sui "settaggi";
- adozione di misure tecniche volte a prevenire possibili attacchi esterni;
- formazione specifica di tutti i soggetti che hanno accesso al sistema informatico in tema di Cyber security e Igiene digitale.

SEZIONE C - DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (Art. 24 ter, D. Lgs 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

REATI PRESUPPOSTO

- **Art. 416 c.p.** Associazione per delinquere

- **Art. 416-bis c.p.** Associazione di tipo mafioso anche straniera. Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- **Art. 416 ter c.p.:** Scambio elettorale politico mafioso
- **Art. 630 c.p.:** Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
- **Art. 74 D.P.R. 309/90:** Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- **Art. 407, co. 2, lett. a), n. 5) c.p.p.:** illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Considerazioni esplicative

La legge 15 luglio 2009, n. 94, recante la dicitura "disposizioni in materia di sicurezza", con l'articolo 2, comma 29, ha inserito, nel Decreto Legislativo 231/2001, l'articolo 24 *ter*: "delitti di criminalità organizzata".

I reati di cui all'art. 24 *ter* del Decreto sono stati attentamente considerati nell'ambito del risk assessment, soprattutto in relazione ai delitti associativi di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p.

I delitti associativi sono reati a concorso necessario, nel senso che richiedono necessariamente la partecipazione di più persone per la loro configurabilità e si realizzano qualora tre o più persone si associno - attraverso un'unione stabile e permanente dotata di un minimo di organizzazione adeguata rispetto al programma delittuoso progettato - allo scopo di commettere delitti.

Dunque, il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti: a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) dall'indeterminatezza del programma criminoso, che distingue tali reati dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato; c) dall'esistenza di una struttura organizzativa idonea e adeguata a realizzare gli obbiettivi criminosi presi di mira.

I soggetti passibili di sanzioni penali sono coloro che hanno promosso, costituito organizzato ovvero partecipato all'associazione.

Rilevanza per il modello di FOR.AGRI

Affinché vi sia la responsabilità di FOR.AGRI *ex D. Lgs. 231/2001* è necessario che i delitti in questione siano commessi nell'interesse o a vantaggio del Fondo.

Appare, dunque, evidente come vi siano alcune fattispecie visibilmente irrilevanti: lo scambio elettorale politico - mafioso, il sequestro a scopo di rapina o di estorsione, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché i delitti di fabbricazione o traffico di armi da guerra.

Rispetto agli altri reati contemplati, pur non avendo rilevato né un rischio attuale, né un precedente nello storico del Fondo, non è prudente escluderne a priori la rilevanza. Invero, per quanto attiene al reato di cui all'art. 416 c.p., si evidenzia che esso può avere molteplici finalità, se posto in relazione ai reati fine (anche non rientranti nel novero dei reati 231). L'associazione a delinquere è, pertanto, una fattispecie di illecito che non si può escludere *tout court* dai reati configurabili. Peraltro, il fenomeno della criminalità di tipo mafioso è, per sua natura, particolarmente incline ad attuare meccanismi di infiltrazione e condizionamento di grande pericolosità in modo assolutamente trasversale rispetto ai differenti campi imprenditoriali ed a seconda delle sue concrete ed esclusive esigenze. Si ritiene opportuno, quindi, indicare le ipotetiche aree a rischio ed alcune linee di comportamento finalizzate alla prevenzione.

Aree di rischio

In relazione ai delitti di criminalità organizzata e ritenuti rilevanti nell'analisi dei rischi effettuata, le attività ritenute "a rischio" sono:

- i rapporti con le imprese associate cui vengono ripartiti i fondi, potendo profilarsi anche un'ipotesi di concorso nel reato associativo della Società finanziata;
- i rapporti con gli erogatori di formazione;
- le procedure per l'assegnazione dei fondi;
- le attività connesse alla gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture;
- Le transazioni finanziarie in genere.

Ai fini del presente documento, si ritengono quindi coinvolti i seguenti ruoli e funzioni:

- Il Comitato di Valutazione (per quanto concerne la valutazione qualitativa discrezionale che esso svolge nell'ambito della procedura degli Avvisi);
- Il Direttore in ragione delle proprie funzioni e quale soggetto apicale della struttura amministrativa Fondo;
- Gli incaricati, anche esterni alla struttura, alle visite di controllo presso le sedi della formazione e, in particolare, il consulente esterno per le visite in itinere ed ex post.
- Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore, coinvolti a diverso titolo, nell'ambito del processo autorizzatorio di spesa;
- Il Collegio dei Sindaci;
- Il Comitato di Indirizzo;
- Il consulente esterno incaricato della gestione contabile, amministrativa e del lavoro;
- La società informatica esterna incaricata della gestione delle piattaforme e del sistema informativo;
- Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, ove effettivamente coinvolti, e il Direttore in occasione della selezione dei fornitori di beni e servizi.

Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

Nei rapporti con i fornitori:

- Applicazione del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi adottato dal Fondo;
- Laddove possibile, accordare preferenza a coloro che hanno attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001;
- Verifica delle controparti contrattuali attraverso documentazione societaria disponibile al pubblico;
- Codice etico;
- Inserimento nei contratti/ lettere di incarico, dichiarazione di accettazione e del rispetto delle clausole contenute nel Codice etico del Fondo, pena la risoluzione del rapporto;.

Nei rapporti con le imprese associate:

- Codice Etico;
- Parte Generale del presente Modello (PAR. 2.10.5 Rapporti con le Aziende aderenti al Fondo);
- applicazione del Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo del Fondo FOR.AGRI, con particolare riferimento a quanto previsto in ordine alla gestione delle risorse e alle modalità di distribuzione delle risorse per le attività formative (avvisi generali – Voucher formativi – conti formativi aziendali);
- applicazione del Regolamento sulla selezione e funzionamento del Comitato di Valutazione;
- applicazione della procedura delineata negli Avvisi per le due tipologie di attività formative interessate: Avvisi Generali ed Avvisi Voucher,
- svolgimento di incarichi e mansioni e suddivisione delle responsabilità secondo la struttura organizzativa prevista dal Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo del Fondo FOR.AGRI,

In ogni caso, sono previsti obblighi informativi (anche verso l'ODV) nei casi in cui i soggetti apicali o il personale vengano a conoscenza di atti intimidatori, richieste estorsive o ogni altro fatto o elemento da cui si possa desumere il pericolo di infiltrazioni criminali sull'attività del Fondo.

SEZIONE D - CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE (art. 25, D. Lgs 231/2001) [Articolo modificato dalla L. n. 190/2012]

REATI PRESUPPOSTO

- **Art. 317 c.p.:** Concussione
- **Art. 318 c.p.:** Corruzione per l'esercizio della funzione
- **Art. 319 c.p.:** Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- **Art. 319 bis c.p.:** Circostanze aggravanti
- **Art. 319 ter c.p.:** Corruzione in atti giudiziari
- **Art. 319 quater c.p.:** Induzione indebita a dare o a promettere utilità
- **Art. 320 c.p.:** Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
- **Art. 321 c.p.:** Pene per il corruttore
- **Art. 322 c.p.:** Istigazione alla corruzione
- **Art. 322 bis c.p.:** Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- **Art. 346 bis c.p.:** Traffico di influenze illecite ([modificato dalla L. 3/2019]
- **Art. 314 c.p.:** Peculato (limitatamente al primo comma) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- **Art. 314 bis c.p.** Indebita destinazione di denaro o cose mobili
- **Art. 316 c.p.:** Peculato mediante profitto dell'errore altrui () [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Considerazioni esplicative

Si tratta di tipologie di reato che rientrano nell'ambito dei reati contro la Pubblica amministrazione e, in quanto tali, presuppongono l'instaurazione di rapporti con soggetti pubblici e/o l'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio. Si è, in particolare, in presenza di reati propri, il cui soggetto attivo è in generale un pubblico funzionario. L'inserimento come delitto presupposto nel decreto 231/2001 si giustifica poiché la legge punisce, in presenza di determinate circostanze, anche il privato che concorra con un soggetto pubblico nella realizzazione del reato, come nel caso di induzione indebita a dare o a promettere utilità o della corruzione attiva.

Il concetto di Pubblica Amministrazione in diritto penale, secondo l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, è inteso in senso ampio e oggettivo, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici. In estrema sintesi, l'insieme degli enti e dei soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.) e talora privati (ad es., concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico.

Buona parte delle fattispecie incriminatrici richiamate dall'art 25 del Decreto sono configurate come "reati propri", ovvero come reati che possono essere commessi soltanto da persone fisiche dotate di una determinata qualifica soggettiva. In tal senso, le figure che assumono rilevanza ai fini della commissione delle tipologie di reato in commento sono:

- a) pubblici ufficiali;
- b) incaricati di pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale (art. 357, comma 1, c.p.), sono considerati pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. È funzione pubblica amministrativa quella disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi attraverso la quale si forma e si manifesta la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero è esercitata attraverso poteri autoritativi o certificativi;

L'art. 358 c.p. riconosce la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" a tutti "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

La giurisprudenza ha chiarito che il solo inquadramento di un soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscergli la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in quanto ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dallo stesso. Viceversa un privato o il dipendente di una persona giuridica privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

Elemento caratterizzante delle ipotesi di corruzione è costituito dall'accordo, intervenuto tra un pubblico funzionario ed un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo un compenso che non gli è dovuto, per compiere, omettere o ritardare un atto relativo all'esercizio delle sue attribuzioni.

La retribuzione/compenso fornita o promessa al funzionario pubblico può consistere non solo in denaro, ma anche in qualsiasi altro vantaggio od utilità.

Oggetto dell'accordo corruttivo può essere tanto un atto dovuto (cd. corruzione 'impropria' ex art. 318 c.p., ad es. velocizzare una pratica di competenza del soggetto qualificato, il quale avrebbe dovuto comunque compiere quell'atto), quanto un atto contrario ai suoi doveri (cd. corruzione 'propria', ex art. 319 c.p., ad esempio: garantire l'aggiudicazione di una gara, o di una procedura analoga, falsandone gli esiti).

Diversamente rispetto alle ipotesi corruttive, nel reato di concussione, non vi è un accordo tra il pubblico funzionario ed il privato. Al contrario, il primo, avvalendosi della sua posizione di preminenza, costringe il privato a dare o promettere denaro o altri vantaggi.

La L. 190/2012 ha limitato l'operatività della concussione (art. 317 c.p.) ai soli casi di "costrizione" con abuso di qualità e/o poteri del solo pubblico ufficiale.

La L. 190/2012 ha inoltre introdotto, nel corpo del codice penale e nel D.Lgs. 231/2001, una nuova fattispecie di reato rubricata con l'art. 319 quater c.p. "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*". Dunque, il pubblico ufficiale che, imputato per il delitto di cui all'art. 317 c.p., era tacciato di essere un concessionario per induzione, per il disposto del neo introdotto art. 319 quater, verrà qualificato come "indebito induttore". Da notarsi che, nel nuovo disposto dell'art. 319 quater c.p., colui che nel previgente art. 317 c.p., era "soggetto passivo – non danneggiato" nel delitto di concussione per induzione diviene concorrente necessario della nuova fattispecie penale.

Rilevanza per il Modello di FOR.AGRI

I reati in esame possono costituire uno specifico rischio per il Fondo. Invero, nonostante FOR.AGRI sul piano della forma giuridica sia un soggetto di diritto privato, a base e struttura negoziale, ossia "**associazione dotata di personalità giuridica ai sensi del Capo II, Titolo II – Libro primo del codice civile e degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361**", esso svolge una **funzione di rilievo pubblicistico**, essendo preordinato a soddisfare **esigenze di interesse generale**: tale è appunto la formazione professionale continua dei lavoratori, quale strumento di attuazione delle politiche per l'occupazione e leva per promuovere lo sviluppo delle competenze e la competitività delle aziende.

La veste giuridica privatistica del Fondo, pertanto, non è sufficiente ad escludere la possibilità di qualificare FOR.AGRI **come organismo di diritto pubblico**, in presenza di una disciplina

normativa che presenta molteplici aspetti coerenti con tale qualificazione quali: l'autorizzazione ministeriale per l'esercizio dell'attività svolta dal Fondo; la vigilanza ministeriale sulla gestione del Fondo medesimo con possibilità di disporre il commissariamento in caso di grave irregolarità o inadempimento degli obblighi; la valutazione dei risultati; la nomina del Presidente del Collegio dei sindaci; la sottoposizione ad attività di indirizzo svolta da apposito organo collegiale (Osservatorio per la formazione continua) istituito presso il Ministero. Peraltro, in tal senso si è anche espressa l'ANAC, che ha ritenuto di qualificare i Fondi interprofessionali per la formazione continua quali organismi di diritto pubblico ravvisando la sussistenza in capo agli stessi dei requisiti descritti all'art. 3, comma 1, lett. d), del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.50/2016.

Inoltre, sarebbero elementi che corroborano la qualificazione di FOR.AGRI come organismo di diritto pubblico, da un lato, la natura pubblicistica dei contributi che afferiscono ai Fondi (secondo un'interpretazione giurisprudenziale prevalente) e, dall'altro, il fatto che il Fondo è stato richiamato dall'Autorità di vigilanza al rispetto dei criteri di trasparenza, imparzialità e buon andamento nell'esercizio delle proprie attività. Alla luce di tutto quanto precede, è possibile affermare che l'attività svolta da FOR.AGRI possa essere qualificata come pubblico servizio e, quindi, che i soggetti che operano per il Fondo possano essere conseguentemente assimilati agli incaricati di pubblico servizio.

Aree di rischio

Appare in astratto plausibile l'ipotesi che soggetti apicali, o loro sottoposti, possano commettere atti di corruzione nell'interesse del Fondo promettendo o attribuendo qualche utilità a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio, detentori del potere di assumere decisioni o di svolgere attività per il Fondo (es. verifiche, controlli, ispezioni, concessione di finanziamenti, etc.).

Allo stesso tempo il dipendente di FOR.AGRI, essendo un incaricato di pubblico servizio, può essere soggetto attivo dei reati in esame, ad esempio inducendo taluno a dare o a promettere per sé o per un terzo indebitamente denaro o altre utilità (art. 319 quater c.p.) o costringendo taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute (art. 317 c.p.). In particolare, ben potrebbe configurarsi l'ipotesi di accordo corruttivo tra un esponente di FOR.AGRI e una determinata azienda associata al fine di velocizzare la procedura di ripartizione dei finanziamenti (corruzione per atto dovuto), o di alterare gli esiti della stessa (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio). Analogamente è possibile prospettare un rischio di concussione, ove sia l'esponente di FOR.AGRI a far leva sulla propria posizione per ottenere un vantaggio o un'utilità di qualsiasi genere.

Con riferimento all'attuale assetto organizzativo e funzionale del Fondo, si considerano a rischio i seguenti settori di attività:

- gestione dei rapporti con la P.A. e in particolare con le Autorità di Indirizzo, Controllo e Vigilanza
- acquisizione, gestione e rendicontazione delle risorse introitate dall'Inps e destinate al finanziamento dei piani formativi;
- affari generali, segreteria amministrativa, contabilità generale e controllo di gestione;
- pianificazione, gestione e controllo delle attività formative finanziate;
- tenuta e gestione dei sistemi informativi e implementazione banche dati.
- gestione dei rapporti con gli associati e il Collegio dei Sindaci;
- conservazione e archiviazione di documenti (es. libri sociali, scritture contabili, etc.);
- gestione del personale (selezione, formazione e valutazione);
- gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali;
- gestione del contenzioso giudiziale/stragiudiziale, anche tramite professionisti esterni;

- attività di promozione del Fondo attraverso comunicazioni, organizzazione di eventi, pubblicità ed iniziative in ambito editoriale;
- procedure per gli acquisti di beni e servizi, con particolare riferimento alle fasi di selezione e valutazione degli operatori economici;
- gestione delle consulenze e prestazioni professionali.

Riguardo ai ruoli e alle funzioni coinvolte si ritiene di indicare tutti i Destinatari del Modello e tutte le aree del Fondo

Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

Ai fini della prevenzione dei reati di corruzione, FOR.AGRI adotta misure di prevenzione e azioni correttive coerenti con le Linee Guida dell'ANAC in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della Società e degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti Pubblici economici. Inoltre, FOR.AGRI, mutuando le previsioni dettate dal DPR 16.04.2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni) ha elaborato un proprio Codice Etico e nel Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo un apposito protocollo per i rapporti con la Pubblica Amministrazione. Nei suddetti documenti sono stati dettati i principi comportamentali ed etici adeguati vietando espressamente alcune fattispecie per prevenire o mitigare il rischio corruttivo.

Si indicano, anche i seguenti presidi:

a) per le aree a rischio 'diretto' di commissione di reati

- attuazione delle Linee Guida emanate dall'ANPAL, in ordine alla gestione delle risorse, alle modalità di distribuzione delle risorse per le attività formative (Avvisi generali – Voucher formativi – Conti formativi aziendali), assicurando l'effettiva segregazione tra le diverse funzioni coinvolte, anche mediante il ricorso a collaborazioni esterne;
- strutturazione organizzativo e funzionale del Fondo in modo da assicurare:
 - una chiara definizione e assegnazione dei ruoli e delle responsabilità collegate alle funzioni di gestione, di pagamento e di controllo necessarie per garantire sane procedure finanziarie all'interno dell'organizzazione;
 - sistemi efficaci per garantire che i soggetti coinvolti nelle diverse fasi della valutazione, approvazione e assegnazione delle risorse relative ai piani formativi svolgano le diverse funzioni nel rispetto del principio di terzietà e della separazione tra i ruoli, al fine di evitare sovrapposizione tra gli stessi e degenerazioni nel conflitto controllore/controlato;
- adozione di un Codice etico;
- applicazione del Regolamento sul funzionamento del Comitato di Valutazione, con particolare riguardo alla disciplina dei criteri di selezione dei componenti, nonché alla disciplina dei conflitti di interesse;
- applicazione del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi adottato dal Fondo;
- tracciabilità dei flussi finanziari.
- rispetto gli obblighi in materia di trasparenza secondo le indicazioni ANAC (D.Lvo n. 33/2013 e s.m.i.);
- rispetto gli obblighi in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi (D.Lvo n. 39/2013 e s.m.i.);

- previsione nella regolamentazione interna di modalità volte a favorire le segnalazioni spontanee e, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, a garantire e tutelare il dipendente che denuncia, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro: applicazione della Legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di whistleblowing.

b) per le aree a rischio nei rapporti con Parti Terze (consulenti e fornitori)

- I contratti stipulati con Parti Terze devono sempre rispondere a un'esigenza effettiva del Fondo e i soggetti esterni devono essere adeguatamente selezionati secondo criteri di valutazione oggettivi di qualità e professionalità in accordo alle *policy* e procedure interne prestabilite e basate su principi di correttezza, trasparenza e imparzialità.
- Il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi approvato dal Fondo pe disciplinare gli affidamenti diretti, le procedure negoziate e in ogni caso per le forniture sotto soglia di rilevanza comunitaria necessari e strumentali per le attività di gestione e propedeutiche, nel rispetto della disciplina normativa recata dal Codice degli appalti e delle indicazioni fornite dall'ANAC.
- Nei contratti con i consulenti ed i fornitori dovrà essere prevista una apposita dichiarazione con la quale attestare l'assenza delle condizioni di esclusione a. contrarre con la pubblica amministrazione, tra cui l'assenza di procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel d. lgs. 231/01, né di esserlo stati in passato.
- I consulenti ed i fornitori sono destinatari delle norme del Codice Etico di FOR.AGRI (consegnato e controfirmato per accettazione dall'interessato);
- Tracciabilità dei flussi finanziari.

SEZIONE E – REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (Art. 25 bis, D. Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni nella l. n. 409/2001, modificato dalla L. 99/2009; modificato dal D. Lgs. 21 giugno 2016 n. 125 e L n. 137/2023]

REATI PRESUPPOSTO

- **Art. 453 c.p.:** Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- **Art. 454 c.p.:** Alterazione di monete
- **Art. 455 c.p.:** Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- **Art. 457 c.p.:** Spendita di monete falsificate e ricevute in buona fede
- **Art. 459 c.p.:** Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- **Art. 460 c.p.:** Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- **Art. 461 c.p.:** Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- **Art. 464 c.p.:** Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
- **Art. 473 c.p.:** Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriale
- **Art. 474 c.p.:** Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Rilevanza per il Modello di FOR.AGRI

Le fattispecie di cui all'art. 25 *bis* del Decreto 231/2001 sembrano non trovare alcuna applicazione concreta in relazione alla tipologia di attività esercitata da FOR.AGRI o tutt'al più una valenza del tutto marginale ai fini della prevenzione della responsabilità amministrativa del Fondo.

SEZIONE F- DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (Art. 25 bis 1 D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. 99/2009]

REATI PRESUPPOSTO

- **Art. 513 c.p.:** Turbata libertà dell'industria e del commercio
- **Art. 513 bis c.p.:** Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- **Art. 514 c.p.:** Frodi contro le industrie nazionali
- **Art. 515 c.p.:** Frode nell'esercizio del commercio
- **Art. 516 c.p.:** Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- **Art. 517 c.p.:** Vendita di prodotti industriali come mendaci
- **Art. 517 ter c.p.:** Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- **Art. 517 quater c.p.:** Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Rilevanza per il modello di FOR.AGRI

Con la Legge 23 luglio 2009, n. 99 in materia di "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" è stato inserito, tra i reati presupposto del Decreto Legislativo 231/2001, l'articolo 25 bis 1: "*delitti contro l'industria e il commercio*".

Atteso che l'attività di FOR.AGRI è finalizzata alla promozione e al finanziamento dei piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali e allo sviluppo della formazione continua, le fattispecie di reato appena richiamate non appaiono rilevanti.

SEZIONE G - REATI SOCIETARI (Art. 25 ter, D. Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002, modificato dalla l. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D. Lgs. n. 38/2017 e dal D. Lgs 19/2023]

REATI PRESUPPOSTO

- **Art. 2621 c.c.:** False comunicazioni sociali
- **Art. 2621 bis c.c.:** Fatti di lieve entità
- **Art. 2622 c.c.** False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori
- **Art. 2623 c.c.** Falso in prospetto – Articolo abrogato dall'art. 34, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e sostituito dall'art. 173 bis TUF
- **Art. 2625 c.c.** Impedito controllo
- **Art. 2626 c.c.** Indebita restituzione dei conferimenti
- **Art. 2627 c.c.** Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

- **Art. 2628 c.c.** Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- **Art. 2629 c.c.** Operazioni in pregiudizio dei creditori
- **Art. 2629 bis c.c.:** Omessa comunicazione dei conflitti di interesse
- **Art. 2632 c.c.** Formazione fittizia del capitale
- **Art. 2633 c.c.:** Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- **Art. 2635 c.c.:** Corruzione tra privati (come modificato dal D. Lgs. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019)
- **Art. 2635 bis c.c.:** Istigazione alla corruzione tra privati (introdotto dal D. Lgs. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019)
- **Art. 2636 c.c.:** Illecita influenza sull'assemblea
- **Art. 2637 c.c.:** Aggiotaggio
- **Art. 2638 c.c.:** Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Rilevanza per il modello di FOR.AGRI

I reati in materia societaria, cui fa riferimento l'art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/2001, in ragione della loro collocazione sistematica nel Titolo XI, Libro V, del codice civile ("*disposizioni penali in materia di società e di consorzi*") sono riferibili "tipicamente" alle società commerciali.

Pertanto, gli enti privati non commerciali, come ad esempio le associazioni e le fondazioni, disciplinate dagli articoli 12 e seguenti del codice civile, pur se dotati di personalità giuridica, sfuggono dall'ambito di applicazione dei reati societari.

Ciò vale anche rispetto a FOR.AGRI che riveste la forma di "*associazione dotata di personalità giuridica ai sensi del Capo II, Titolo II – Libro primo del codice civile*" e rientra tra i cosiddetti enti *non-profit oriented*.

In ogni caso, in via meramente prudenziale e alla luce della rilevanza che rivestono le attività contabili svolte dal Fondo, si è ritenuto opportuno prendere in considerazione alcune delle fattispecie richiamate dall'art. 25 *ter* D. Lgs. 231/2001 precisando, comunque, che può essere

ESCLUSA LA CONFIGURABILITA' DEI SEGUENTI REATI:

- Della fattispecie di cui all'art. 2623 c.c. "Falso in prospetto" (Articolo abrogato dall'art. 34, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e sostituito dall'art. 173 bis TUF) Tali operazioni non rientrano nella normale operatività di FOR.AGRI, né è prevedibile che vi possano rientrare in futuro
- Della fattispecie di cui all'art. 2626 c.c. "Indebita restituzione dei conferimenti": in quanto il Fondo non dispone di un capitale sociale conferito dai soci;
- Della fattispecie di cui all'art. 2627 c.c. "Illegale ripartizione degli utili e delle riserve": poiché FOR.AGRI non ha fini di lucro, non possiede un capitale sociale e non ripartisce utili e riserve;
- Della fattispecie di cui all'art. 2628 c.c. "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante": tale ipotesi deve considerarsi irrilevante alla luce della realtà di FOR.AGRI che non ha forma societaria, ma è un'associazione dotata di personalità giuridica.
- Delle fattispecie di cui all'art. 2629 c.c. "Operazioni in pregiudizio dei creditori" e di cui all'art. 2632 c.c. "Formazione fittizia del capitale"
- Della fattispecie di cui all'art. 2633 c.c. "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori": non rilevante in quanto trattasi di un reato proprio del liquidatore, che può essere commesso solamente nella fase di liquidazione di una Società;
- Della fattispecie di cui all' art. 2629 bis c.c. "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi";
- Della fattispecie di cui all'art. 2637 c.c. "Aggiotaggio" essendo un reato esclusivamente applicabile a società che emettono strumenti finanziari.

APPAIONO, invece, RILEVANTI PER IL MODELLO DI FOR.AGRI (seppure con un rischio medio/basso):

- **Le fattispecie di cui all'art. 2621 - 2621 bis – 2621 ter – 2622 c.c.**

Con la Legge n. 69 del 2015, dal 14 giugno 2015 sono entrate in vigore le novellate fattispecie di reato di cui agli art. 2621 e 2622 c.c. e le nuove fattispecie previste dagli art. 2621 bis e 2621 ter. Le nuove disposizioni legislative perseguono il fine di ricondurre le false comunicazioni sociali, precedentemente configurate quali contravvenzioni e illeciti amministrativi, a reati - come tali punibili con la reclusione. Le fattispecie riconducibili alle false comunicazioni sociali conservano la loro natura di "reato proprio", in quanto realizzabili ad opera dei soli soggetti qualificati, e configurano reati di "pericolo" perseguibili d'ufficio. Preme evidenziare che il bene giuridico tutelato dalle norme di cui agli art. 2621 e 2622 c.c. è rappresentato dalla trasparenza, completezza e correttezza dell'informazione societaria. Nella nuova formulazione è scomparso il riferimento alle soglie di punibilità che limitavano in modo consistente la possibilità di imputare il reato al soggetto agente, a fronte dell'introduzione della definizione di "fatto di lieve entità" e conseguente "non punibilità per particolare tenuità" (rispettivamente art. 2621-bis e 2621 ter c.c.).

Pertanto, all'esito dell'entrata in vigore della Legge 69/2015, si prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge:

- espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o
- omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene. Ai fini della punibilità tali falsità od omissioni devono essere "concretamente" idonee ad indurre altri in errore: tale elemento relativo all'idoneità ingannatoria delle condotte è funzionale ad evidenziare la natura di reato di pericolo concreto della fattispecie che conduce, dunque, alla irrilevanza delle condotte che non si traducano in una effettiva offesa del bene giuridico tutelato.

Alla luce delle già delineate caratteristiche strutturali e organizzative di FOR.AGRI, in via meramente prudenziale, si ritiene opportuno evidenziare, in astratto, un rischio di commissione di detti reati rispetto all'attività di redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché delle relative relazioni accompagnatorie di amministratori e sindaci. Si ritiene, inoltre, che possa rilevare la trasmissione dei bilanci e delle relazioni al Ministero del Lavoro, nonché alle confederazioni sindacali socie di FOR.AGRI.

Sono quindi considerabili aree a rischio:

- il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Comitato di Valutazione;
- il Direttore in ragione delle proprie funzioni, in quanto coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella redazione delle proposte di bilancio preventivo e consuntivo.

- **La fattispecie di cui all'art'2625 c.c. "Impedito controllo"**

L'art. 2625 c.c. è stato modificato dal D. Lgs. 39/2010, che ha eliminato i riferimenti alle società di revisioni. Al contempo, nel medesimo decreto, all'art. 29, è stato inserito una nuova fattispecie di impedito controllo, che punisce *"i componenti dell'organo di amministrazione che, occultando*

documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale”.

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si pensi ad esempio all'occultamento di documenti essenziali per la verifica, in corso di esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione da parte della società di revisione.

Si tratta di un reato “proprio” che può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Si segnala, inoltre, che non è sanzionato solo l'impedimento del controllo, ma anche l'ostacolo, con la conseguenza che l'illecito potrà sussistere anche nell'ipotesi in cui l'ostacolo sia superato e il controllo abbia effettivamente avuto luogo.

• **Le fattispecie di cui agli art. 2635 – 2635 bis**

Il D. Lvo n. 38 del 15 marzo 2017 è intervenuto sul codice civile modificando il reato di cui all'art. 2635 c.c., rubricato “Corruzione tra privati” ed inserendo un nuovo reato presupposto: l'art. 2635 bis che punisce anche la sola istigazione. Relativamente alle modifiche apportate, il Decreto 38/2017 ha aumentato in modo significativo il rigore delle disposizioni previgenti per la corruzione, anche passiva, tra privati:

- estendendo l'ambito di applicabilità del reato dalle sole società commerciali anche agli enti privati;
- eliminando la previsione che la corruzione privata, per essere punibile, dovesse recare nocumento alla società, ma sanzionandola come fatto illecito di per sé;
- prevedendo come reato, oltre alla dazione e alla promessa, anche l'offerta di denaro o altra utilità non dovuti;
- prevedendo che l'illecito possa essere posto in essere anche per interposta persona;
- estendendo l'ambito dei soggetti punibili a chiunque svolga funzioni direttive nell'ambito dell'organizzazione o dell'ente;
- prevedendo l'interdizione temporanea dei soggetti condannati, se recidivi, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- prevedendo la punibilità anche dell'istigazione alla corruzione (attiva e passiva) tra privati.

Ciò premesso, i reati in esame appaiono configurabili nell'ambito di FOR.AGRI e, in particolare, si ritiene di individuare quali ruoli e funzioni a rischio: il Consiglio di Amministrazione, il Direttore, il Collegio dei Sindaci.

Per i presidi volti a prevenire la commissione dei reati in questione si rimanda alla SEZIONE D relativa ai reati di cui all'art. 25 D. Lvo 231/2001. CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' E CORRUZIONE.

• **La fattispecie di cui all'art. 2636 “Illecita influenza sull'assemblea”**

Il D. Lgs. 61/2002 ha trasformato il delitto in esame da reato proprio degli amministratori in reato comune: soggetto attivo può pertanto essere anche un estraneo all'Ente. L'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 restringe però, comunque, l'ambito di applicazione della norma con riguardo all'ente, limitando la rilevanza dei reati in materia societaria all'ipotesi in cui soggetti attivi siano *“amministratori, direttori generali o liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza”*.

Quanto alla condotta, la norma descrive un'attività di tipo fraudolento: *atti simulati o fraudolenti*. A ciò si aggiunga l'evento richiesto dalla norma: la maggioranza assembleare, che deve essere il risultato della condotta illecita.

Rispetto alla fattispecie in esame può astrattamente configurarsi un rischio di commissione del reato in capo al Consiglio di Amministratore e al Direttore, i quali sono riconducibili al novero dei soggetti attivi indicati dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001.

- **La fattispecie di cui all'art. 2638 c.c "ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza"**

L'art. 2638 c.c. è volto a garantire il corretto svolgimento della funzione di controllo affidata a pubbliche Autorità. In particolare, bene giuridico tutelato è la trasparenza informativa, a garanzia del regolare svolgimento della funzione di vigilanza esercitata dalle autorità pubbliche.

Il concetto di vigilanza va inteso, alla luce della giurisprudenza in materia, nel senso di *"potere di tipo ispettivo funzionale ad esercitare un controllo preventivo e successivo sull'attività dei soggetti sottoposti, al fine di garantire l'affidabilità nel mercato e nel rapporto con il pubblico"* (Cass. Pen., VI, sent. 24.10.2005).

Quanto alle condotte punite:

- Il primo comma riguarda l'ipotesi di false informazioni all'autorità di vigilanza, al fine di ostacolarne l'attività.
- Il secondo comma punisce, invece, l'ostacolo alle funzioni di vigilanza, quale evento di una condotta che, in qualsiasi forma, omissiva o commissiva, comporti l'intralcio consapevole dell'esercizio delle funzioni da parte dell'autorità di vigilanza.

Alla luce di tali considerazioni potrebbe, astrattamente, assumere rilevanza anche l'attività di vigilanza posta in essere dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei confronti di FOR.AGRI. Possono, quindi, considerarsi astrattamente aree a rischio per la commissione del reato in esame il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci e il Direttore del Fondo rispetto alle attività di redazione della documentazione contabile e di successiva trasmissione al Ministero del Lavoro.

Aree di rischio

Con riferimento alla realtà operativa di FOR.AGRI e con riguardo alle fattispecie ritenute astrattamente rilevanti, s'individuano le seguenti attività a rischio:

- tenuta della contabilità e redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché delle relazioni accompagnatorie degli amministratori e dei sindaci;
- trasmissione dei dati contabili al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
- gestione dei rapporti con gli associati;
- gestione dei rapporti con la società di revisione inviata dal Ministero nell'ambito della propria attività di vigilanza sui fondi.
- procedura di bilancio.

Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

Ai fini della prevenzione dei reati societari sono posti i seguenti presidi:

- Codice etico;
- principi di comportamento riportati nella Parte Generale (in particolare, 2.10.7 Trasparenza nella contabilità);

- applicazione del Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo del Fondo FOR.AGRI, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Redatte dall'ANPAL il 10.04.2018;
- struttura organizzativa interna prevista dal Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo del Fondo FOR.AGRI, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Redatte dall'ANPAL il 10.04.2018;
- estraneità del soggetto deputato alla certificazione del bilancio rispetto al Fondo;
- sistema di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle aziende associate cui vengono erogati i finanziamenti;
- monitoraggio sulla gestione dei fondi;
- gestione della convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee e delle riunioni del CDA;
- gestione professionale delle piattaforme e del sistema informativo affidata all'esterno.

SEZIONE H - REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (Art. 25 quater, D. Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

L'art 25-quater, introdotto dalla Lg. n. 7/2003, non elenca i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente. La norma in commento si limita a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale (art. 270 *bis* e ss. c.p., 280 c.p., 289 *bis* c.p., 302 c.p.) e dalle leggi speciali e, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al comma 1, ma posti in essere in violazione dell'articolo 2 della Convenzione di New York del 1999, prevedendo un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici.

L'art 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) contempla due distinte ipotesi criminose:

- la promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (comma 1);
- la partecipazione a siffatte associazioni (comma 2).

Minor rilevanza rivestono, dal punto di vista pratico, le altre norme del codice penale genericamente richiamate dall'art. 25 *quater*, in quanto risulta piuttosto difficile prospettare una loro effettiva applicazione agli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Degno di considerazione è, invece, il richiamo all'art. 2 della Convenzione per la repressione del finanziamento del terrorismo (finanziamento del terrorismo), il quale obbliga gli Stati contraenti a punire:

- tutti gli atti con i quali un soggetto volontariamente procura od utilizza direttamente o indirettamente fondi che possano essere impiegati al fine di compiere un atto terroristico, ossia un atto volto a provocare morte o lesioni ad un civile, o ad altra persona non coinvolta come parte attiva in un conflitto armato, quando lo scopo dell'atto è quello di intimidire un popolo o di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a fare o a non fare qualcosa (esempi di atti terroristi sono: dirottamenti di aeromobili o navi, esplosione di ordigni, sequestro di ostaggi, etc.).

Rilevanza per il Modello di FOR.AGRI

I reati di azione e fiancheggiamento materiale con finalità di terrorismo non sono ipotizzabili per il Fondo, mentre potrebbero astrattamente esserlo i reati di finanziamento diretto, ovvero indiretto, attraverso messa a disposizione di fondi (art 270 *bis* c.p.: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico).

In concreto, anche la commissione di tale reato da parte di FOR.AGRI pare piuttosto improbabile. Occorre infatti considerare, che, FOR.AGRI effettua la selezione dei fornitori in base al proprio regolamento interno per l'acquisizione di beni e servizi, nel rispetto delle procedure previste dal Codice degli appalti anche in ordine alla verifica circa il possesso dei requisiti a contrarre, attuando le misure di legge in materia di tracciabilità dei flussi finanziari anche nei confronti delle aziende associate a cui eroga i finanziamenti per i piani formativi. Ciononostante, per ragioni di carattere prudenziale, non potendosi astrattamente escludere, in via di principio, la commissione del reato di finanziamento del terrorismo, lo stesso deve ritenersi rilevante per il Modello di FOR.AGRI ancorché di rischio basso.

Aree di rischio

Ai fini della commissione del reato in esame con riferimento alla realtà operativa di FOR.AGRI, si individuano come aree potenzialmente a rischio: i rapporti con i fornitori; i finanziamenti ai presentatori dei piani formativi.

Possono quindi essere considerati funzioni e ruoli sensibili le seguenti:

- il Direttore del Fondo e il Consiglio di Amministrazione per quanto concerne le procedure per l'acquisizione di beni e servizi e la selezione di fornitori;
- il Comitato di Valutazione, in quanto soggetto che svolge la valutazione discrezionale ai fini dell'assegnazione e del riparto dei finanziamenti;
- Il Direttore in ragione delle proprie funzioni e quale soggetto apicale della Struttura amministrativa del Fondo.

Sono considerate attività a rischio:

- la creazione di fondi non giustificati per finanziare direttamente o indirettamente associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità o di eversione dell'ordine democratico (esempi di fondi non giustificati sono provviste economiche ottenute attraverso consulenze, donazioni ovvero fatturazioni fittizie).
- i contratti stipulati con controparte estera, in particolar modo nei paesi cd."a rischio terrorismo".

Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

Il Fondo si impegna a:

1. non promuovere, costituire, organizzare, dirigere associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
2. non partecipare alle associazioni del punto 1);
3. non finanziare qualsiasi comportamento di una o più persone fisiche o giuridiche, associate o meno, finalizzato alla realizzazione di un atto terroristico;

Ai fini della prevenzione del reato in esame, sono posti, inoltre, i seguenti presidi:

- Codice Etico;
- struttura organizzativa interna prevista dal Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo del Fondo FOR.AGRI, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Redatte dall'ANPAL;
- applicazione del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi per la selezione dei fornitori;
- sistema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- documentazione delle spese;
- applicazione della procedura delineata negli Avvisi per le due tipologie di attività formative interessate: Avvisi Generali ed Avvisi Voucher,

- apertura e gestione dei conti formativi aziendali secondo quanto dettagliatamente previsto dal Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo;
- relazioni con i consulenti;
- gestione presenze, trasferte e beni aziendali.

SEZIONE I - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (Art. 25- quater-1, D. Lgs. n. 231/2001) (articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006)

Considerazioni esplicative

La legge 9 gennaio 2006, n. 7, in vigore dal 2 febbraio 2006, recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile" ha introdotto misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche citate quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e dei bambini ed ha, quindi, inserito l'art 25 quater-1 nel Decreto.

REATO PRESUPPOSTO

- **Art. 583 bis c.p.:** Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Rilevanza per il Modello di FOR.AGRI

Non appare in alcun modo ipotizzabile la commissione di questo reato nell'ambito di attività di FOR.AGRI, e tanto meno possibile una sua commissione nell'interesse o a vantaggio dello stesso. Inoltre, la legge in esame prevede espressamente al primo comma, la punibilità dell'ente "nella cui struttura" è commesso il delitto.

Il Fondo, di conseguenza, ritiene tale reato irrilevante al fine del presente Modello.

SEZIONE J - DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (Art. 25 quinquies, D. Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016, D.Lgs 21/2018 e L n. 238/2021]

REATI PRESUPPOSTO

- **Art. 600 c.p.:** Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- **Art. 600 bis c.p.:** Prostituzione minorile
- **Art. 600 ter c.p.:** Pornografia minorile
- **Art. 600 quater c.p.:** Detenzione di materiale pornografico
- **Art. 600 quater 1 c.p.:** Pornografia virtuale
- **Art. 600 quinquies c.p.:** Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- **Art. 601 c.p.:** Tratta di persone
- **Art. 602 c.p.:** Acquisto o alienazione di schiavi
- **Art. 603 bis c.p.:** Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (anticaporalato) – introdotto dalla L. 199/2016
- **Art. 609 undecies c.p.:** Adescamento di minorenni
- **Art. 613 bis c.p.:** Tortura

- **Art. 613 ter c.p.:** istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura

Rilevanza per il Modello di FOR.AGRI

Perché sorga la responsabilità amministrativa di FOR.AGRI a norma del Decreto 231/01, è necessario che i delitti sopra richiamati, siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

Per i reati previsti dagli artt. 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, comma 1, e 600 *quinques*, la commissione di questa categoria di illeciti nell'interesse o a vantaggio di FOR.AGRI non appare possibile per l'oggetto sociale che contraddistingue l'attività del Fondo.

Le Linee Guida di Confindustria ritengono astrattamente ipotizzabile il reato di pornografia minorile con esclusivo riferimento ad imprese che, operando nel settore editoriale o audiovisivo, pubblichino materiale pornografico ovvero ad imprese che gestiscano siti Internet su cui siano presenti tali materiali.

Per quanto riguarda, invece, i reati connessi con la schiavitù *ex* artt. 600, 601, 602, 603 *bis* c.p. la condotta rilevante in questi casi è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di immigranti e la tratta degli schiavi. Inoltre, tali ipotesi di reati si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza tale condotta, ma anche a chi, consapevolmente, agevola, anche solo finanziariamente, la medesima condotta (ad esempio qualora il reato sia posto in essere da un fornitore di FOR.AGRI).

In quest'ottica, il Fondo potrebbe dalla realizzazione di tali fattispecie delittuose, ottenere un vantaggio ovvero vedere tutelato un suo interesse.

Se pur come ipotesi veramente remota, i reati *ex* artt. 600, 601, 602 e 603 *bis* c.p. non possono essere esclusi *tout court* ai fini del presente Modello.

Aree di rischio

Ai fini della commissione del reato in esame, con riferimento alla realtà operativa di FOR.AGRI, si individuano le seguenti attività a rischio di commissione di reato:

- selezione, assunzione e gestione del personale;
- rapporti con i fornitori.

Le funzioni interne, individuate secondo i fini di prevenzione del presente Modello, ritenute comunque a basso rischio, sono essenzialmente il Consiglio di Amministrazione, nonché il Direttore, quale soggetto che, ai sensi del regolamento di organizzazione, ha la responsabilità gestionale del personale.

Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

L'Ente si impegna a porre in essere le seguenti condotte:

- 1) attuare la normativa in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile, in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ed infine relativa ai diritti sindacali o, comunque, di associazione e rappresentanza dei lavoratori;
- 2) astenersi dal compimento di atti che possano in qualche modo integrare o avere attinenza con comportamenti volti allo sfruttamento del lavoro di soggetti socialmente deboli;
- 3) prevedere nel Codice Etico principi volti a tutelare l'integrità fisica e morale dei propri dipendenti, nonché condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale.

Ai fini della prevenzione del reato in esame, sono posti, inoltre, i seguenti presidi:

- Codice Etico;
- strumenti informatici che impediscano accesso/ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile -* accesso bloccato a determinati siti web;

- osservanza delle prescrizioni di cui al paragrafo che disciplina i rapporti con Parti Terze
- applicazione del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi, per quanto concerne la
- selezione dei fornitori e collaboratori.

SEZIONE K - REATI DI ABUSO DI MERCATO (Art. 25 sexies, D. Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

REATI PRESUPPOSTO

- **Art. 184 T.U.F.: Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate** articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- **Art. 185 T.U.F.** - Manipolazione del mercato [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
- **Art. 187 bis T.U.F.** - Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate
- **Art. 187 – ter T.U.F.** - Manipolazione del mercato
- **Art. 187 -ter.1 T.U.F.** - Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014
- **Art. 187-quinquies TUF** Altre fattispecie in materia di abusi di mercato [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

Rilevanza per il Modello di FOR.AGRI

Tali reati consistono essenzialmente nell'utilizzo o nella diffusione di informazioni privilegiate, o non veritiere, o nel compimento di operazioni simulate idonee ad alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati.

Tali fattispecie di reato non sono considerate rilevanti ai fini del Modello di FOR.AGRI, atteso che:

- il Fondo non entra in possesso, nello svolgimento della propria attività istituzionale, di "informazioni privilegiate" (secondo la definizione di cui all'art. 181 T.U.F.), non potendo pertanto né beneficiarne direttamente, né comunicarle a terzi;
- il Fondo non svolge attività di acquisizione e cessione di partecipazioni nel capitale di altre società né più in generale effettua operazioni di carattere speculativo con strumenti finanziari, e non ha pertanto né l'occasione né l'interesse ad alterarne il prezzo. L'unica attività consentita al Fondo, nel periodo che intercorre tra l'assegnazione delle risorse da parte dell'INPS e l'effettiva erogazione delle stesse, è l'investimento delle suddette somme in operazioni a basso contenuto di rischio. Secondo le linee guida dell'Autorità di vigilanza, tali operazioni devono svolgersi nel rispetto dei criteri di assoluta temporaneità e contenimento del rischio nonché del divieto di promuovere operazioni finanziarie speculative o aleatorie e, comunque, garantire l'integrità del capitale investito.

SEZIONE L - REATI DI OMICIDIO COLPOSO o LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTIFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (Art. 25 septies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007 modificato dalla L. n. 3/2018]

REATI PRESUPPOSTO

- **Art. 589 c.p.:** Omicidio colposo
- **Art. 590 c.p.:** Lesioni personali colpose
- **Art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008:** Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Considerazioni esplicative

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 25 *septies*, tra i reati presupposto per l'applicazione del D. Lgs. 231/01 figurano anche l'omicidio colposo e le lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Le norme in esame tutelano la vita e l'incolumità dei lavoratori. Trattasi di reati colposi che acquistano rilevanza dal punto di vista della responsabilità amministrativa della persona giuridica qualora siano conseguenza di violazioni della normativa di riferimento in materia di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni.

Elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.

Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulteriormente ove si consideri che l'obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica quale obbligo di adottare le misure di prevenzione e sicurezza nei termini sopra esposti (forme di protezione oggettiva) ma deve intendersi anche in maniera dinamica implicando l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva).

In particolare, in via puramente esemplificativa ma non esaustiva, si riportano le seguenti ipotesi:

- mancata o inadeguata effettuazione della valutazione dei rischi;
- mancata o inadeguata elaborazione del relativo documento di valutazione dei rischi e del suo periodico aggiornamento;
- mancata designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ovvero designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale;
- omissione di predisposizione ovvero rimozione o danneggiamento di impianti, apparecchi e/o strumenti di segnalazione destinati alla prevenzione di infortuni sul lavoro (omissione o rimozione delle cautele antinfortunistiche);
- omissione nella collocazione ovvero rimozione o danneggiamento tale da renderli inservibili all'uso di apparecchi o altri strumenti destinati all'estinzione di un incendio ovvero al salvataggio o soccorso in caso di infortunio sul lavoro (omissione o rimozione dei dispositivi di sicurezza);
- mancata erogazione della formazione / informazione ai dipendenti prevista dalla normativa vigente;

- mancata designazione del medico competente alla sorveglianza sanitaria delle condizioni di lavoro e dei dipendenti ovvero designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale.

Affinché sia ravvisabile la responsabilità dell'ente, occorre verificare che tali condotte siano compiute nell'interesse o a vantaggio dell'ente: può accadere, ad esempio, che l'ente non provveda all'acquisto di dispositivi di protezione individuale o alla predisposizione di corsi di formazione del personale per risparmiare sui relativi costi, oppure, che gli esistenti dispositivi precauzionali vengano provvisoriamente disattivati per accelerare l'attività dell'ente.

Si parla, in questi casi, di **colpa d'organizzazione dell'ente**, dovuta alla omessa predisposizione di un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione del reato presupposto: è il riscontro di tale deficit organizzativo che consente l'imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo".

Rilevanza per il Modello di FOR.AGRI

I reati in oggetto risultano di fatto applicabili a qualsivoglia società o ente che si avvalga della prestazione d'opera di lavoratori e, di conseguenza, essi assumono rilevanza per il Modello di FOR.AGRI.

Le ipotesi di reato di cui all'art. 25 septies, infatti, nel contesto del FOR.AGRI possono verificarsi oltre che nell'ambito della sede del Fondo anche presso il luogo scelto dal lavoratore per effettuare la prestazione lavorativa in modalità agile (cd. smartworking). Tale ipotesi si presenta comunque configurabile con una probabilità di accadimento **bassa** tenendo conto delle specifiche attività di natura prettamente amministrativa svolta dal personale del Fondo.

Al fine di prevenire la commissione di reati in oggetto, FOR.AGRI ha adottato un modello di gestione del sistema della sicurezza che si rivela adeguato ad assicurare il funzionamento dei meccanismi di prevenzione nel rispetto della normativa vigente e, in accordo alla migliore prassi registrata, si impegna a fornire informativa aggiornata ai propri dipendenti sui rischi generali e specifici anche del lavoro agile.

Aree di rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose in esame, in assenza di specifiche deleghe, il Consiglio di Amministrazione, quale organo vertice di FOR.AGRI, è destinatario della funzione di "Datore di Lavoro" ai sensi dell'art. 2, lett. b) D. Lgs. 81/2008, affinché provveda a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi ove si svolge l'attività lavorativa per conto e nell'interesse del Fondo.

A tale soggetto si aggiungono poi quelli istituzionalmente che compongono il sistema di prevenzione delineato dal legislatore con il TU 81: il RSPP, il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

L'intero Consiglio di Amministrazione, quale Datore di Lavoro deve sovraintendere alle aree ritenute più specificatamente a rischio che risultano essere le seguenti:

- la nomina del Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione e del Medico competente;
- l'effettuazione della valutazione dei rischi;
- l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi e del suo periodico aggiornamento;
- la predisposizione degli impianti, apparecchi e/o strumenti di segnalazione destinati alla prevenzione di disastri e/o infortuni sul lavoro;
- la collocazione degli apparecchi o degli altri strumenti destinati alla estinzione di un incendio ovvero al salvataggio o soccorso in caso di disastro o infortunio sul lavoro;

- l'erogazione e svolgimento di servizi di formazione / informazione ai dipendenti prevista dalla normativa vigente.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno comunque essere disposte dal Consiglio di Amministrazione anche su impulso dell'OdV o del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

Presso la sede di lavoro di FOR.AGRI, sono stati disposti gli aggiornamenti necessari per una valutazione dei rischi e sono state adottate tutte le misure utili per garantire la sicurezza e salute dei dipendenti ai sensi della vigente normativa, in particolare nel delicato contesto pandemico e per dare attuazione alle diverse disposizioni governative emanate nella fase emergenziale.

Il Documento di Valutazione dei Rischi adottato da FOR.AGRI e le future modifiche ed integrazioni costituiscono parte integrante del presente Modello contenendo lo stesso l'analitica e dettagliata previsione dei presidi volti a prevenire la commissione dei reati in questione nonché le relative procedure di controllo.

Il processo di mappatura dei rischi ha ad oggetto ogni ambiente lavorativo o posto di lavoro dell'Ente ed è stata effettuato applicando il seguente schema operativo: 1) identificazione dei fattori di rischio; 2) identificazione dei lavoratori esposti; 3) stima dell'entità delle esposizioni è stato condotto attraverso una dettagliata analisi del ciclo lavorativo inserito nell'ambiente di lavoro, operando una distinzione tra rischi per la sicurezza dei lavoratori, rischi per la salute dei lavoratori e rischi derivanti da fattori organizzativi e gestionali.

E' inoltre stato definito un processo di monitoraggio dell'attuazione del sistema di prevenzione descritto nel Documento di valutazione dei rischi (di seguito DVR) in forza del quale il Datore di lavoro, direttamente o tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano: il Datore di lavoro o un suo rappresentante, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, il Medico competente ed il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel corso di tale riunione, di cui viene redatto verbale, viene esaminato il DVR, le misure di prevenzione e protezione e i programmi d'informazione e formazione del personale. Ciò al fine di verificare periodicamente l'adeguatezza di detto documento e consentirne il costante aggiornamento.

Linee guida per il monitoraggio dell'attuazione della sicurezza, dell'igiene e della salute sul lavoro

L'OdV provvede al monitoraggio della corretta, costante ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza, igiene e salute del lavoro, in relazione all'attività esercitata da FOR.AGRI, rapportandosi con i Soggetti Apicali.

All'uopo, verifica periodicamente l'avvenuto adempimento, da parte dei Soggetti Apicali e/o degli altri soggetti che vi siano tenuti, degli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro.

In particolare, l'OdV verifica l'avvenuto assolvimento da parte del datore di lavoro dei doveri allo stesso imposti dalla legge con riguardo alla organizzazione della prevenzione degli infortuni e delle malattie sul lavoro.

Sotto questo profilo, l'OdV, dunque, si assicura che FOR.AGRI in persona del Datore di lavoro (o laddove consentito dalla Legge da un suo Delegato):

- abbia provveduto ad elaborare e adottare il Documento di Valutazione dei Rischi previsto dall'art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008;
- provveda a sottoporre il Documento di Valutazione dei Rischi all'aggiornamento richiesto dal D.Lgs. 81/2008;
- abbia provveduto a designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nonché gli eventuali addetti al medesimo art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008;
- abbia provveduto, nell'adempimento dei compiti di sorveglianza sanitaria, a nominare il medico competente;
- abbia provveduto e provveda ad indire, almeno una volta all'anno e in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- abbia provveduto a designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza;
- abbia provveduto ad adempiere all'obbligo di formazione e informazione dei lavoratori in caso di assunzione dei medesimi, del trasferimento o cambiamento di mansioni di essi, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie

L'OdV, inoltre, effettua periodicamente un monitoraggio sull'organizzazione della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoro e sull'avvenuta efficace attuazione delle misure di prevenzione richieste dalle situazioni concrete ed effettivamente attuate nell'adempimento dell'attività lavorativa.

SEZIONE M - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO (Art. 25 *octies*, D. Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

REATI PRESUPPOSTO

- **Art.648 c.p.:** Ricettazione
- **Art. 648 bis c.p.:** Riciclaggio
- **Art. 648 ter c.p.:** Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- **Art. 648 ter 1 c.p.:** Autoriciclaggio
-

Considerazioni esplicative

L'art. 25 *octies* in esame estende l'ambito di operatività del D. Lgs. 231/01 anche ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, quando la realizzazione dei medesimi avvenga in ambito prettamente "nazionale".

Rilevanza per il Modello di FOR.AGRI

In relazione alle attività svolte da FOR.AGRI è possibile attribuire un rischio **basso** alla commissione delle fattispecie di ricettazione e riciclaggio. Il Fondo riceve infatti i propri finanziamenti dall'INPS, il quale a sua volta utilizza secondo quanto previsto dalla legge istitutiva dei Fondi, parte della contribuzione delle imprese associate. Al contempo, il reimpiego dei finanziamenti da parte dell'Ente e in particolare la gestione delle risorse finanziarie avvengono nel rispetto dei criteri e delle modalità indicati nel Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo del Fondo FOR.AGRI, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Redatte dall'ANPAL il 10.04.2018 e nel Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi.

Pare dunque alquanto improbabile che la struttura del Fondo possa essere impiegata per il riciclo di denaro o beni di provenienza delittuosa.

Per quanto attiene invece al reato di autoriciclaggio, ex art. 648 ter.1 c.p., commette il delitto di autoriciclaggio chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

In ragione di ciò, Il Fondo, per approntare un presidio di massima efficacia al compimento del reato di autoriciclaggio, ha preso in considerazione tutte le fattispecie di reato suscettibili di produrre un vantaggio patrimoniale.

FOR.AGRI, nell'ambito di una più generale analisi dei rischi di carattere non strettamente "231", considera con particolare attenzione i rischi connessi ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, e segnatamente il rischio di comportamenti che possano configurare i reati di cui agli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/01, nonché attività che possano turbare il regolare svolgimento di una gara – in senso ampio - nonché di commissione dei reati di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà del procedimento (reati esclusi dal catalogo previsto dal D.Lgs. 231/2001).

Aree di rischio

Con riferimento al rischio di commissione del reato di riciclaggio o autoriciclaggio da parte di FOR.AGRI, si ritengono potenzialmente rilevanti le aree ed attività già sopra analizzate per i reati di Truffa ai danni dello Stato, corruzione e concussione, nonché i reati in tema di erogazioni pubbliche previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n.231/2001 della presente parte speciale alla cui valutazione del rischio si rimanda.

Con riferimento al rischio di commissione dei reati di turbativa d'asta e di turbata libertà di scelta del contraente di cui agli art. 353 e 353 bis c.p., si individuano quali funzioni sensibili:

- Il Direttore e il Consiglio di Amministrazione, in occasione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi;
- Il Direttore in ragione delle proprie funzioni e quale soggetto apicale della struttura amministrativa del Fondo;
- Gli incaricati, anche esterni alla struttura, alle visite di controllo presso le sedi della formazione e, in particolare, il consulente esterno per le visite in itinere ed ex post;
- il Comitato di Valutazione.

Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

Si delineano alcune misure di necessaria applicazione:

- Codice Etico;
- diffusione specifica dello stesso Codice Etico all'interno del Fondo e tra i suoi collaboratori;
- applicazione del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi adottato da FOR.AGRI;
- principi di comportamento nei rapporti con le Aziende aderenti al Fondo;
- applicazione del Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo del Fondo FOR.AGRI, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Redatte dall'ANPAL il 10.04.2018;
- applicazione della procedura delineata negli Avvisi per le due tipologie di attività formative interessate: Avvisi Generali ed Avvisi Voucher,

- apertura e gestione dei conti formativi aziendali secondo quanto dettagliatamente previsto del Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo e dalle policy interne al Fondo;
- applicazione del Regolamento sul funzionamento del Comitato di Valutazione;
- tracciabilità dei flussi finanziari;
- utilizzo di conti correnti dedicati.

SEZIONE N - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES e OCTIES.1, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. 184/2021]

- **Art. 493-ter c.p.** - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- **Art. 493-quater c.p.** - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
- **Art. 512 bis c.p.** Trasferimento fraudolento di valori
- **Art. 640 bis c.p.** Riciclaggio
- **Art. 640-ter c.p.** - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale
- **Art. 648 c.p.** Ricettazione;
- **Art. 648 bis c.p.** Riciclaggio
- **Art. 648 ter c.p.** Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- **Art. 648 ter 1 c.p.** Autoriciclaggio

Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

Considerazioni esplicative

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, in attuazione della Direttiva UE 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, è stato introdotto l'art. 25 octies-1, D. Lgs. 231/01, rubricato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

La modifica ha comportato un ampliamento del catalogo dei reati presupposto, estendendo l'ambito applicativo delle sanzioni alle fattispecie di Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all'art. 493 ter c.p., e di Frode informatica, di cui all'art. 640 ter, peraltro, modificate dallo stesso D. Lgs. 184/21 (art. 2).

Il comma primo del nuovo art. 25 octies-1, D. Lgs. 231/01, individua, altresì, quale ulteriore reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, il delitto di Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all'art. 493 quater c.p., fattispecie inserita dal Legislatore nel corpus del codice penale proprio con l'emanazione del D. Lgs. 184/21.

In relazione agli art. 493 quater e 640 ter c.p., tali delitti vengono in rilievo ai fini della responsabilità dell'ente, solo ove commessi nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Al comma secondo, invece, l'art. 25 octies-1 introduce una sorta di clausola penale in bianco, nella misura in cui configura come reato presupposto, ove il fatto non integri altro illecito amministrativo

sanzionato più gravemente, ogni delitto previsto dal codice penale "contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio", esclusivamente ove il fatto, però, abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Rilevanza per il Modello di FOR.AGRI

La collocazione della nuova disposizione di cui all'art. 25 octies-1 in contiguità con l'art. 25 octies è tutt'altro che casuale: infatti il legislatore ha voluto rivolgersi a quelle aree organizzative dell'ente che si occupano di gestire, controllare e monitorare i flussi patrimoniali e finanziari, in quanto la gestione illecita - diretta o indiretta - degli strumenti di pagamento (in entrata o in uscita) e dei movimenti monetari, potrebbe rappresentare fonte di entrate da attività delittuose.

Riguardo al reato di "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti" (art. 493-ter c.p.) presupposto per ritenere integrata la fattispecie delittuosa è la illecita provenienza dello strumento di pagamento alternativo al contante (carta o degli altri documenti indicati dalla norma).

Per quanto riguarda le persone giuridiche, tale reato potrebbe astrattamente configurarsi nel caso in cui il dipendente della società cui è affidata la gestione della carta di credito aziendale, ma non ne è il titolare qualificato, la utilizzi indebitamente per un profitto personale arrecando un danno all'ente; laddove invece l'uso indebito fosse ascrivibile al titolare della carta di credito, si potrà configurare il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. e non quello di indebito utilizzo di carta di credito. Diverso invece è il caso in cui l'uso indebito - o addirittura la falsificazione - vengano effettuati nell'interesse e a vantaggio dell'ente di appartenenza, ipotesi che, sebbene in linea teorica nel caso in cui le carte siano contraffatte o alterate l'illecita provenienza deriva direttamente dalla contraffazione o dalla alterazione. non si possa escludere del tutto, appare effettivamente remota.

La fattispecie "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti" richiama in parte alcuni reati informatici che sono già inclusi nel catalogo dei reati presupposto: si pensi ai delitti di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici e di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (artt. 615 quater e 615 quinquies c.p.). Tuttavia, la struttura complessa della norma incriminatrice, appare anche in questo caso del tutto remota la possibilità che tale fattispecie possa essere realizzata nell'interesse e a vantaggio del Fondo.

Come sopra indicato, con il d.lgs. 184/2021 è stata inserita tra i reati presupposto anche la frode informatica aggravata dal fatto che dalla condotta derivi un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Ad ogni buon conto si evidenziano di seguito le aree di rischio ai fini della presente Parte speciale, - gestione dei pagamenti;

- gestione e controllo accessi sistemi informativi;
- gestione / acquisto banche dati e software aziendali;
- sviluppo sistemi informativi interni;

facendo rinvio per quanto attiene ai presidi e alle misure di prevenzione a quanto riportato nella sezione precedente relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita. Parimenti per l'ipotesi aggravata di frode informatica si rinvia a quanto sopra riportato a proposito dello stesso reato in danno dello Stato o di altro ente pubblico e, in generale, a proposito dei reati informatici.

SEZIONE O - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (Art. 25 Novies D. Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. 99/2009]

REATI PRESUPPOSTO

- **Art. 171 L. n. 633/1941**
- **Art. 171 bis L. n. 633/1941**
- **Art. 171 ter L. n. 633/1941**
- **Art. 171 septies L. n. 633/1941**
- **Art. 171 octies L. n. 633/1941**
- **Art. 174 quinquies L. n. 633/1941**

Considerazioni esplicative

Con la Legge 23 luglio 2009, n. 99 in materia di "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" è stato inserito, tra i reati presupposto del Decreto Legislativo 231/2001, l'articolo 25 *novies*: "*delitti in materia di violazione del diritto d'autore*". Le norme in esame tutelano il diritto morale e di utilizzo economico da parte del loro autore, delle opere dell'ingegno aventi carattere creativo, per es. quelle letterarie, musicali, arti figurative, cinematografiche, fotografiche, teatrali, etc., nonché il software e le banche dati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si osserva che rientrano tra le opere d'ingegno le fotografie, le sequenze video, poesie, commenti, recensioni, articoli e altri contenuti scritti, i files di musica in qualsiasi formato.

Rilevanza per il Modello di FOR.AGRI

Le fattispecie riportate hanno per lo più attinenza con determinati settori aziendali, quali telecomunicazioni, cinematografia ecc., lontani dall'attività svolta da FOR.AGRI.

Tuttavia, non si esclude che taluni violazioni di rilevanza penale della proprietà intellettuale possano essere commessi all'interno del Fondo. Ad esempio, l'art. 171 punisce la messa a disposizione con immissione in un sistema di reti telematiche, di opere dell'ingegno protette o parti di esse, mediante qualsiasi tipo di connessione.

Risulta particolarmente rilevante, inoltre, l'art. 171 *bis* che punisce (anche) ogni condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di profitto. Di conseguenza, è esposta al rischio di sanzione qualsiasi ente che, per esempio, utilizzi programmi non originali o scaricati illegalmente al fine di ottenere un risparmio, oppure che, ed è un caso piuttosto diffuso, pratichi il c.d. *underlicensing*, consistente nell'installazione di un numero di copie del programma superiore a quello previsto dalla licenza d'uso.

Aree di rischio

In generale, è possibile evidenziare le seguenti aree di rischio:

- Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione;
- Il Direttore in ragione delle proprie funzioni e quale soggetto apicale dell'Area Amministrazione e Rendicontazione, dell'Area Valutazione e Monitoraggio e dell'Area Sistema Informativo per la gestione delle fasi procedurali del Fondo;
- I dipendenti e i collaboratori.
- La società informatica esterna incaricata della gestione delle piattaforme e del sistema informativo.

Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

Trattandosi di fattispecie a configurabilità generale, particolarmente connesse all'utilizzo di terminali e sistemi informatici, ai fini di prevenire la commissione dei reati si ritiene utile richiamare il rispetto:

- del Codice Etico;
- delle disposizioni contenute nella SEZIONE B della presente Parte Speciale;
- del disciplinare relativo all'utilizzo dei dati ed obblighi per l'uso degli strumenti informatici, redatto in ottemperanza al Regolamento Europeo
- rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 General Data Protection Regulation (GDPR) in materia di protezione dei dati e privacy e il DOCUMENTO SULLA PRIVACY (DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT) predisposto e aggiornato dal D.P.O. (data protection officer) designato da FOR.AGRI;
- formazione specifica e semplificazione di tutti i soggetti che vengano a conoscenza di dati sensibili e/o personali e che abbiano accesso alla rete;
- utilizzo di software con licenza Open source.

SEZIONE P - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (Art. 25 decies, D. Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

REATI PRESUPPOSTO

- **Art. 377 bis c.p.:** Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Considerazioni esplicative

La legge 3 agosto 2009, n. 116 ha inserito l'articolo 25 *novies*, poi nuovamente numerato come 25 *decies* dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 relativo al delitto di "induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

La previsione di cui all'art. 377 bis c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi compromettenti a carico di una determinata società/ente con evidente interesse della medesima. La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Rilevanza per il Modello di FOR.AGRI

Non si può escludere la rilevanza di tale fattispecie per il Modello del Fondo. Trattasi infatti di un reato riconducibile ai casi di coinvolgimento del Fondo in un procedimento penale, all'interno del quale si possa manifestare un rischio di condotta di personale che consiste nell'uso della violenza o della minaccia oppure nella promessa di denaro o altra utilità, al fine di indurre un soggetto testimone a rendere dichiarazioni non vere o distorte all'Autorità Giudiziaria, procurando così un interesse o un vantaggio in favore del Fondo stesso.

Aree di rischio

Il reato, nei suoi elementi tipici, può ben configurarsi in una qualsiasi delle aree dell'Ente. Ogni soggetto può trovarsi a dover gestire dei rapporti con soggetti interni/esterni coinvolti direttamente o indirettamente in un procedimento giudiziario.

Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

Tale fattispecie di reato è stata disciplinata attraverso specifiche previsioni all'interno del Codice Etico che vieta espressamente a tutti i soggetti che operano nel/con il Fondo comportamenti che possano influenzare il soggetto chiamato dinanzi all'Autorità Giudiziaria (es. attraverso la promessa di denaro o di altra utilità) o che lo inducano (anche attraverso forme di coartazione) a dichiarare il falso. Tali previsioni sono estese anche ai collaboratori esterni i quali, all'atto di conferimento del loro incarico, sono tenuti a sottoscrivere il medesimo Codice Etico.

SEZIONE Q - REATI AMBIENTALI (Art. 25 undecies D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015 e dal D.Lgs. n. 21/2018]

CONSIDERAZIONI GENERALI:

Il 16 agosto 2011 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 121/2011, attuativo della Legge Delega n. 96/2010 (c.d. legge comunitaria 2009), che ha recepito due importanti Direttive sulla tutela penale dell'ambiente (Direttiva n. 2008/99/CE) e sull'inquinamento provocato da navi (Direttiva n. 2009/123/CE), introducendo, al contempo, l'art. 25-undecies al D. Lgs. 231/2001, comportante la responsabilità amministrativa degli enti per i reati ambientali.

Nel recepire il diritto dell'Unione Europea, il Legislatore italiano si è limitato a introdurre agli artt. 727-bis e 733-bis del Codice Penale due nuove fattispecie – *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette* (art. 727-bis) e *Distruzione deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto* (art. 733-bis) – ritenendo che tutte le altre ipotesi di reato indicate dalle sopra menzionate Direttive trovassero già un proprio corrispondente nel nostro ordinamento.

Le nuove fattispecie inserite nel catalogo dei reati presupposto alla responsabilità dell'ente sono per la maggior parte dei casi, reati di **pericolo astratto, rispetto ai quali non rileva il verificarsi dell'evento temuto.**

Fattispecie di disastro ambientale

- **Art. 452 bis c.p.** Inquinamento ambientale
- **Art. 452 quater c.p.** Disastro Ambientale
- **Art. 452 quinquies c.p.** Delitti colposi contro L'ambiente
- **Art. 452 sexies c.p.** Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- **Art. 452 octies c.p.** Circostanze aggravanti
- **Art. 452-quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]

Rilevanza per il Modello di FOR.AGRI

In considerazione dell'attività svolta dal Fondo, ragionevolmente si esclude la possibilità di realizzazione dei reati in commento.

Fattispecie a tutela di specie animali o vegetali selvatiche protette e tutela degli habitat naturali all'interno di un sito protetto.

- **Art. 727 bis c.p.** Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali vegetali selvatiche protette
- **Art. 733 bis c.p.** Distruzione deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Rilevanza per il Modello di FOR.AGRI

Alla luce dell'attività in concreto svolta da FOR.AGRI può senz'altro escludersi la rilevanza della fattispecie di cui all'art. 727-*bis* c.p.

Analogamente può dirsi quanto alla fattispecie distruzione o al deterioramento di un *habitat* all'interno di un sito protetto *ex art. 733-bis* c.p.: il comma 3 della norma in esame attribuisce, infatti, rilevanza esclusivamente alle *zone speciali di conservazione* e alle *zone a tutela speciale*. La designazione in tali termini di una determinata area, avviene da parte dello Stato secondo le particolari procedure stabilite dalla normativa dell'Unione Europea.

Dal momento che FOR.AGRI non opera in siffatte zone, né incide in alcun modo con la propria attività sulla conservazione di *habitat* naturali o di specie, si ritiene tale reato irrilevante al fine del presente Modello.

Fattispecie in materia di scarico di acque reflue industriali

- Art. 137 D. Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'Ambiente)

Rilevanza per il Modello di FOR.AGRI

Alla luce dell'attività in concreto svolta da FOR.AGRI può senz'altro escludersi la rilevanza della fattispecie in esame.

Presso la sede dell'ente si svolgono infatti, attività meramente di ufficio, che possono determinare soltanto la produzione di acque reflue domestiche, vale dire derivanti dai servizi igienici e dalle attività di ordinaria pulizia.

Fattispecie in materia di gestione dei rifiuti

- Art. 256 D. Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'Ambiente)" Attività di gestione di rifiuti non autorizzata"

Rilevanza per il Modello di FOR.AGRI

Alla luce dell'attività in concreto svolta da FOR.AGRI può senz'altro escludersi la rilevanza delle fattispecie sopra riportate.

L'ente svolge, infatti, attività meramente amministrative e produce per lo più rifiuti da ufficio (carta, toner stampanti, e pc in disuso etc.).

I rifiuti prodotti sono temporaneamente depositati in appositi contenitori per la raccolta differenziata, e il ritiro avviene periodicamente da parte dei gestori comunali.

Il Fondo ha stipulato, inoltre, specifico contratto per lo smaltimento dei toner esauriti.

Omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti

- **Art. 257 D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) "Bonifica dei siti"**

Rilevanza per il Modello di FOR.AGRI

Alla luce dell'attività in concreto svolta da FOR.AGRI può senz'altro escludersi la rilevanza delle fattispecie sopra riportate.

Reati in materia di falso certificato di analisi dei rifiuti

- **Art. 258 D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"**

Considerazioni esplicative

L'art. 258, comma 4, secondo periodo del Codice dell'Ambiente, modificato dal D. Lgs. n. 205/2010, punisce, in primo luogo, la condotta di colui che, nel predisporre un certificato di analisi dei rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti, nonché, in secondo luogo, l'impiego del certificato falso durante il trasporto dei rifiuti.

Rilevanza per il Modello di FOR.AGRI

Alla luce dell'attività in concreto svolta da FOR.AGRI, nonché della circostanza che l'Ente produce solo rifiuti da ufficio, è da escludersi la rilevanza del reato in esame.

L'Ente produce infatti quasi esclusivamente rifiuti assimilabili agli urbani, per i quali non è necessario svolgere alcuna attività di analisi sulla natura, la composizione o le caratteristiche chimico- fisiche.

Traffico illecito di rifiuti

- **Art. 259, comma 1 D.Lgs. 152/2006** (Codice dell'Ambiente) (Traffico illecito di rifiuti)
- **Art. 260 D.Lgs. 152/2006** (Codice dell'Ambiente) (Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti)

Rilevanza per il Modello di FOR.AGRI

Alla luce dell'attività svolta da FOR.AGRI e della circostanza che essa produce soltanto rifiuti d'ufficio, affidandosi per la relativa gestione alla raccolta differenziata comunale, le ipotesi di reato in esame paiono difficilmente concretizzabili.

Violazione delle prescrizioni in materia di SISTRI

Il comma 2, lettera g), dell'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per la violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti. Tale norma è nata con riferimento al SISTRI, il sistema informatico istituito con il D.M. 17 dicembre 2009 e successivamente disciplinato dal D. Lgs. 205/2010; tale sistema è stato soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai sensi del D.L. 12 dicembre 2018, n. 135 (cd. "Decreto Semplificazioni"), convertito con modificazioni nella L. 11 febbraio 2019, n. 12. In sua sostituzione è stato istituito il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), la cui disciplina attuativa è stata definita con il D.M. 4 aprile 2023, n. 59. Nelle more dell'operatività del RENTRI, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia di registri di carico e scarico e formulari di identificazione dei rifiuti, di cui ai D.M. 1° aprile 1998, nn. 145 e 148.

Tale situazione determina, allo stato, un rischio non configurabile per FOR.AGRI.

Fattispecie in materia di inquinamento atmosferico

- **Art. 279, comma 5, D. Lgs. 152/2006 (come modificato dal D. Lgs. 128/2010)**

Considerazioni esplicative

L'articolo 25-*undecies*, comma secondo, alla lettera h) sancisce la responsabilità dell'ente per la condotta di inquinamento atmosferico di cui al combinato disposto dei commi 5 e 2 dell'art. 279 Codice dell'Ambiente, prevedendo una sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Rilevanza per il Modello di FOR.AGRI

Alla luce delle attività svolte da FOR.AGRI, pare possibile escludere la configurabilità del reato in esame, non essendovi emissioni in atmosfera.

Importazione, esportazione, trasporto, detenzione o altro impiego non autorizzato di determinate specie animali.

- **Art.1, comma 1 e 2 Legge 150/1992**
- **Art. 2, comma 1 e 2, Legge 150/1992**
- **Art. 3-*bis*, comma 1, Legge 150/1992**
- **Art. 6, comma 4, Legge 150/1992**
- **Art. 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed I), Regolamento (CE) n. 338/97**

Considerazioni esplicative

L'art. 25- *undecies* comma terzo rinvia alla **Legge n. 150 del 7 febbraio 1992**, contenente la Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del Regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Rilevanza per il Modello di FOR.AGRI

Alla luce delle attività svolte da FOR.AGRI, pare possibile escludere la configurabilità dei reati sopra indicati.

Fattispecie in materia di impiego di sostanze nocive

Considerazioni esplicative

Il comma 4 dell'art. 25-*undecies* sanziona l'ente in relazione alla commissione dei reati previsti dall'art. 3, comma 6 della Lg. 549/1993 che ha introdotto " *misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*".

Il comma 6, richiamato dal nuovo art. 25-*undecies*, punisce, infatti, chiunque violi le disposizioni dell'art. 6, sancendo inoltre, per i casi di maggior gravità, " *la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito*".

Rilevanza per il Modello di FOR.AGRI

Alla luce delle attività svolte da FOR.AGRI, pare possibile escludere la configurabilità dei reati sopra indicati.

Fattispecie in materia di inquinamento provocato dalle navi

- Art. 8, comma 1 e 2, Legge 202/2007: Inquinamento doloso
- Art. 9, comma 1 e 2, Legge 202/2007: Inquinamento colposo

Rilevanza per il Modello di FOR.AGRI

Alla luce delle attività svolte da FOR.AGRI, pare possibile escludere la configurabilità dei reati sopra indicati.

SEZIONE R - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25 duodecies d.lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 109/2012, modificato dalla L. 17 ottobre 2017 n. 161]

REATI PRESUPPOSTO

- **Art. 12, comma 3, 3 bis e 3 ter e comma 5, D. Lgs n. 286/1998:** disposizioni contro le immigrazioni clandestine
- **Art. 22, comma 12 bis, D. Lgs n. 286/1998:** impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Considerazioni esplicative

Il D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 *duodecies*, relativo all'impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto, revocato o annullato, nelle ipotesi aggravate di cui all'art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. 286/1998 (T.U. sull'immigrazione). Tale norma è stata recentemente modificata dalla L. 17 ottobre 2017 n. 161 La Legge 161/2017 riguardante "*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni*", all'art. 30, comma 4, che ha introdotto, all'interno dell'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01 con l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie ed interdittive, nuovi delitti previsti all'art. 12 del D.Lgs. 286/1998 riguardanti il procurato ingresso illecito ed il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Rilevanza per il Modello di FOR.AGRI

Non appaiono rilevanti per FOR.AGRI le ipotesi di reato riguardanti il procurato ingresso illecito ed il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Non può, invece escludersi la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 22, comma 12 bis D. L.vo 286/1998 anche se, allo stato, FOR.AGRI non procede ad assunzioni extracomunitarie, né ha mai occupato alle proprie dipendenze stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto.

Aree di rischio

Si individuano le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbe essere commesso il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- gestione del personale (selezione, formazione e valutazione);
- procedure di acquisizione di beni e servizi (inclusa selezione e valutazione dei fornitori).

Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

Nel caso della gestione del personale

- Presentazione allo Sportello Unico Immigrazione (SUI) della domanda di nulla osta all'assunzione di lavoratore straniero residente all'estero;
- Verifica della sussistenza di un permesso di soggiorno valido e idoneo alla prestazione lavorativa, in caso di assunzione di straniero già residente in Italia;
- Adempimento degli obblighi di comunicazione dell'assunzione;

- Richiesta al lavoratore di presentare tempestivamente la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.

Nel caso degli acquisti di beni e servizi

- Verificare la regolarità degli adempimenti previsti da legge in capo ai fornitori, ad esempio in materia contributiva (DURC).

SEZIONE S - RAZZISMO E XENOFOBIA (Art. 25 terdecies D. Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. 20 novembre 2017 n. 167 e modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

REATI PRESUPPOSTO

- **Art. 604 bis e 604 ter c.p.** *Reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*

Considerazioni esplicative

La Legge 20 novembre 2017, n. 167 con «*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017*» ha ampliato il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo l'articolo 25-terdecies rubricato «*razzismo e xenofobia*».

La legge 20.11.2017 n. 167 è volta a dare completa attuazione alla *decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ad espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale*»

I delitti a cui si fa rimando puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Rilevanza per il Modello di FOR.AGRI

La fattispecie in esame non appare rilevante per FOR.AGRI. E' pur vero che il Fondo si occupa di formazione e, quindi, implicitamente di informazione ma la particolarità e la specificità dei temi oggetto dei piani formativi consentono di escludere la configurabilità di tali ipotesi di reato.

SEZIONE T - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

La legge n. 39 del 3 maggio 2019 ha dato attuazione, nel nostro ordinamento, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 c. 1 della legge in questione inserisce nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25 quaterdecies. L'intervento normativo si basa sulla previsione della responsabilità della persona giuridica anche per le frodi sportive ed il gioco illegale, con espresso richiamo alla disciplina vigente, portata dagli artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989. La richiamata legge nazionale punisce all'art. 1 il delitto di frode sportiva, intesa come offerta o promessa di denaro, ovvero atto fraudolento, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello del corretto e leale svolgimento

della competizione. L'art. 4, più articolato e complesso, racchiude diverse fattispecie contravvenzionali, riferite al gioco ed alle scommesse illegali.

REATI PRESUPPOSTO

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

Rilevanza per il Modello di FOR.AGRI

Trattasi di reati non configurabili in considerazione dell'attività svolta dal Fondo.

SEZIONE U - RESPONSABILITA' DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO (Art. 12, L. 14 gennaio 2013 n.9) (Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito delle filiere degli oli vergini di oliva).

REATI PRESUPPOSTO

Art. 12 L. 14 gennaio 2013 n. 9:

1. Gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili, in conformita' al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone: a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile.

REATI PRESUPPOSTO

- **Art. 440 C.P.:** Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari
- **Art. 442 c.p.:** Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate
- **Art. 444 c.p.:** Commercio di sostanze alimentari nocive
- **Art. 473 c.p.:** Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali
- **Art. 474 c.p.:** Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi
- **Art. 515 c.p. :** Frode nell'esercizi del commercio
- **Art. 516 c.p.:** Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- **Art. 517 c.p.:** Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- **Art. 517 quater c.p.:** Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimnetari

Rilevanza per il Modello di FOR.AGRI

Trattasi di reati non configurabili in considerazione dell'attività svolta dal Fondo.

SEZIONE V - REATI TRANSNAZIONALI (Legge n. 146/2006)

REATI PRESUPPOSTO

- **Art. 416 c.p.:** Associazione per delinquere
- **Art 416 bis c.p.:** Associazione di tipo mafioso anche straniere
- **Art. 291 Quater Testo Unico D.P.R. 23.01.1973 n. 43:** Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- **Art. 74 D.P.R. 309/90:** Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- **art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:** Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
- **art. 377-bis c.p.:** Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- **Art. 378 c.p.:** Favoreggiamento personale

Considerazioni esplicative

La legge 16 marzo 2006, n. 146: *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"* ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per l'ipotesi di commissione di reati transnazionali.

L'Art. 3 L. 16 marzo 2006 n. 146 "definizione di reato transnazionale" prevede che:

*1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia **coinvolto un gruppo criminale organizzato**, nonché:*

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

La condotta che rileva ai sensi dell'art. 3, Lg. 146/2006 non è la *commissione* del reato transnazionale, ma la mera *partecipazione* al gruppo criminale. È sufficiente quindi che un soggetto sia implicato in un gruppo criminale, che favorisca il gruppo, e che nell'ambito di tale gruppo siano commessi reati definibili come transnazionali dalla norma in esame.

Rilevanza per il Modello di FOR.AGRI

Il legislatore ha ancorato la responsabilità dell'ente per tali reati alla transnazionalità: pertanto, l'ente non risponderà qualora essi siano commessi nel suo interesse ma esclusivamente sul territorio italiano, salvo che, ovviamente, essi non costituiscano, a loro volta, reati presupposto ai sensi di una diversa norma del D. Lgs. 231/2001.

In ragione di ciò, è possibile escludere la rilevanza dei reati in esame ai fini del presente Modello dal momento che FOR.AGRI opera esclusivamente sul territorio italiano.

SEZIONE W - REATI TRIBUTARI (Art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. n. 75/2020, dal D.Lgs. 156/2022 e D, Lgs n. 87/2024]

REATI PRESUPPOSTO

D.lgs. 74/2000

art. 2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

art. 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

art. 4 Dichiarazione infedele

art. 5 Omessa dichiarazione

art. 8 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

art. 10 Occultamento o distruzione di documenti contabili

art. 10-quater Indebita compensazione

art. 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Considerazioni esplicative

Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", c.d. DL Fiscale, ha inserito nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.lgs. n. 231/2001 il nuovo art. 25-quinquiesdecies con l'inclusione di una serie di reati tributari.

Tale articolo aggiunge fra i reati di interesse quelli di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D lgs 74/2000) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), emissione di fatture per operazioni inesistenti (art.8), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Pertanto, in caso di contestazione di uno di questi reati al rappresentante legale della società o ad altra persona fisica legata alla società, il PM annoterà anche l'illecito a carico dell'ente nel registro delle notizie di reato.

Sul tema dei reati tributari, è intervenuto anche il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di recepimento della direttiva (UE) 2017/1371, cd. Direttiva PIF, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale che, tra le altre cose, ha incluso le frodi IVA connotate da gravità tra i reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, ai sensi dell'art. 2 della Direttiva, la stessa si applica ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell'IVA, laddove per "gravi" la norma intende azioni od omissioni di carattere intenzionale connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione e che comportino un danno complessivo pari ad almeno 10 milioni di euro.

Tali reati rilevano ai fini della disciplina 231 solo qualora siano commessi anche in parte nel territorio di altro Stato membro dell'UE al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Inoltre, si sottolinea che il decreto di recepimento della direttiva PIF, con riferimento ai reati tributari di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 D. Lgs. n. 74/2000, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 e di dichiarazione infedele ex art. 4 D. Lgs. n. 74/2000, ha introdotto la punibilità anche del delitto tentato, sempre se tali illeciti sono compiuti in ambito transnazionale (all'interno dell'Unione Europea) e al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di Euro.

Da ultimo, il 6 novembre 2022 è entrato in vigore il d.lgs. 156 del 2022 che ha modificato le disposizioni di cui agli artt. 6 del d.lgs. 74/2000 (in materia di *tentata* dichiarazione fraudolenta o infedele) e 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001 (in tema di illecito amministrativo dell'ente per reati tributari) con l'obiettivo di rendere l'ordinamento italiano maggiormente conforme alle disposizioni **europee** in materia di contrasto all'evasione dell'IVA.

Proprio su quest'ultima disposizione del decreto, il d.lgs. 156/2022 ha apportato le seguenti modifiche:

- riguardo alla condotta illecita, la norma precisa che i 'sistemi fraudolenti' debbano essere «connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea» (formula ripresa dall'art. 2, co. 2, della direttiva PIF);
- la soglia della punibilità è stata abbassata ed ora può ritenersi raggiunta anche quando «consegua o possa conseguire un danno complessivo pari [ai] dieci milioni di euro» (25-quinquiesdecies, co. 1-bis, del d.lgs. 231/2001); ciò in coerenza con la più volte menzionata direttiva PIF che inquadra tra i reati «gravi» contro l'UE anche quelli che eguagliano la cifra dei 10 milioni di euro (art. 2 della direttiva PIF) e non solo quelli che la superano.

Rilevanza per il Modello di FOR.AGRI

Sono da considerarsi aree a rischio le seguenti:

- Selezione dei fornitori di beni, servizi;
- collaborazioni professionali, stipula e gestione dei relativi contratti d'opera intellettuale.
- gestione contabilità generale, fornitori e pagamenti;
- gestione degli adempimenti fiscali;
- amministrazione del personale, gestione delle missioni e dei rimborsi spese;
- gestione della finanza e della tesoreria;
- gestione bilanci e altre comunicazioni sociali;

Sono considerati sensibili le seguenti funzioni e ruoli:

il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione

il Collegio dei Sindaci

il Direttore, i dipendenti e i collaboratori per le responsabilità gestionali ed esecutive relative all'Area Amministrazione e Rendicontazione

Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

- Rispetto del Codice Etico che vieta espressamente violazioni penali della normativa tributaria (art. 25 quinquiesdecies D lgs 231/2001) nonché gli altri illeciti introdotti con il D. Lgs. n. 75/2020 e con il D. Lgs 8/11/2021 n. 184 di recepimento e attuazione della direttiva 2019/713/UE che hanno ampliato il cd. Catalogo dei reati (corruzione privata, abusi di mercato, autoriciclaggio e riciclaggio, traffico di influenze illecite, reati tributari e di peculato, frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti).
- Rispetto del Regolamento generale di organizzazione gestione, rendicontazione e controllo;
- Rispetto del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi
- Rispetto del Regolamento interno rimborso spese viaggio e di missione
- Contratto di consulenza per la gestione amministrativa e contabile relativo a:
- Tenuta della contabilità generale; Controlli periodici sulle situazioni contabili e sull'utilizzo delle risorse; Consulenza ed assistenza nella formulazione delle denunce fiscali periodiche ed annuali e nei relativi adempimenti dichiarativi;
- Elaborazione delle buste paga relative al personale dipendente e/o ai collaboratori,

- Adempimenti e versamenti periodici fiscali, contributivi e assicurativi; Certificazioni uniche e del Modello 770 in qualità di sostituto d'imposta.

SEZIONE X - CONTRABBANDO (Art. 25- sexiesdecies d.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. 141/2024]

REATI PRESUPPOSTO

D.Lgs. n. 141/2024

Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78)

Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79)

Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80)

Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81)

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82)

Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83)

Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84)

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85)

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86)

Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87)

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88)

D.Lgs. n. 504/1995

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40)

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis)

Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41)

Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42)

Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43)

Circostanze aggravanti (art. 45)

Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46)

Considerazioni esplicative

Il D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 di recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea (cd. Direttiva PIF) ha condotto all'inserimento dei reati di contrabbando doganale nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Il delitto di contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine. Si tratta dunque delle fattispecie di dolosa sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine.

I diritti doganali consistono in tutti quei diritti che la Dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali.

Il TULD, Testo Unico delle Leggi Doganali, di cui al d.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973, è stato abrogato e sostituito da una nuova normativa doganale, entrata in vigore il 4 ottobre 2024. Questa nuova disciplina, contenuta nel Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141, mira a modernizzare il sistema doganale italiano, allineandolo al diritto dell'Unione Europea e semplificando le procedure

Rilevanza per il Modello di FOR.AGRI

Considerati i presupposti della norma di cui al Decreto 14/7/2020 n. 75 si ritiene escludere la rilevanza dei reati in esame ai fini del presente Modello.

SEZIONE Y - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022] e mod. L n. 6/2024

SEZIONE Z - RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

Considerazioni esplicative

In data 23 marzo 2022 è entrata in vigore la legge n.9/2022 recante "**Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale**" con la quale nel Codice penale s'inscrive il **titolo VIII-bis**, rubricato "*Dei delitti contro il patrimonio culturale*". La tutela dei bene culturali è centrale all'interno della nostra Costituzione ed attraverso questa legge il legislatore ha inteso razionalizzare il sistema penale inserendo all'interno del Codice penale norme contenute nel **D.Lgs. n.42/2004** (Codice dei beni culturali e del paesaggio, c.d. Codice Urbani).

Al suo art. 3 comma 1, infatti, introduce al D.Lgs. 231/2001:

- l'art. 25-septiesdecies, rubricato "Delitti contro il patrimonio culturale", e
- l'art. 25-duodevicies, rubricato "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

Tra i reati di recente introduzione, sono stati considerati dal legislatore sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001 le seguenti fattispecie:

l'art. 518-bis c.p. (Furto di beni culturali);

l'art. 518-ter c.p. (Appropriazione indebita di beni culturali);

l'art. 518-quater c.p. (Ricettazione di beni culturali);

l'art. 518-sexies c.p. (Riciclaggio di beni culturali);

l'art. 518-octies c.p. (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali);

l'art. 518-novies c.p. (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali);

l'art. 518-decies c.p. (Importazione illecita di beni culturali);

l'art. 518-undecies c.p. (Uscita o esportazione illecite di beni culturali);

l'art. 518-duodecies c.p. (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici);

l'art. 518-terdecies c.p. (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici);

l'art. 518-quaterdecies c.p. (Contraffazione di opere d'arte).

Lo scopo di tali norme è di ottenere un inasprimento del trattamento sanzionatorio innalzando le pene edittali vigenti rispetto ai corrispondenti delitti semplici, per conformarsi alla Convenzione di Nicosia, adottata dal Consiglio d'Europa il 19 maggio 2017 e volta a "prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali", nel quadro dell'azione dell'Organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata.

Rilevanza per il Modello di FOR.AGRI

Considerata la specificità dei presupposti previsti dalla normativa in materia, si ritiene di escludere la rilevanza dei reati in esame ai fini del Modello di Organizzazione gestione e controllo del Fondo.

ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE AL REGOLAMENTO (UE) 2023/1114 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 31 MAGGIO 2023, RELATIVO AI MERCATI DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ E CHE MODIFICA I REGOLAMENTI (UE) N. 1093/2010 E (UE) N. 1095/2010 E LE DIRETTIVE 2013/36/UE E (UE) 2019/1937 (D.LGS. 129/2024)

REATI PRESUPPOSTO

Responsabilità dell'ente (art.34 D.Lgs. 129/2024)

Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114)

Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114)

Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114)

Considerazioni esplicative

Con l'adozione del D.Lgs. 8 maggio 2024, n. 129, recante l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) relativo ai mercati delle cripto-attività, sono state introdotte nuove ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, con particolare riferimento all'art. 34 del D.Lgs. 129/2024.

In particolare, costituiscono reati presupposto ai fini della responsabilità dell'Ente:

- l'abuso di informazioni privilegiate (art. 89 Reg. UE 2023/1114),
- la divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 Reg. UE 2023/1114),
- la manipolazione del mercato delle cripto-attività (art. 91 Reg. UE 2023/1114).

Tali fattispecie si applicano alle condotte illecite compiute nel contesto della prestazione di servizi o dell'emissione di cripto-attività, rilevanti quando l'ente tragga vantaggio, diretto o indiretto, dalle attività compiute in violazione della normativa europea.

Rilevanza per il Modello di FOR.AGRI

Foragri, sebbene non svolga attività nel settore delle cripto-attività, adotta comunque un approccio prudenziale in materia di innovazione digitale, integrando nel presente Modello misure di prevenzione finalizzate a evitare condotte che possano, anche indirettamente, agevolare tali illeciti. A tal fine, vieta qualsiasi condotta riconducibile alla comunicazione non autorizzata di informazioni riservate o all'alterazione artificiosa dei meccanismi di mercato anche riferiti ad asset digitali.

Il personale e i soggetti apicali sono tenuti al rispetto delle norme interne in materia di riservatezza e conflitto di interessi.